

## CCLXXXV.

## TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1908

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Presentazione di relazione e incidente sui lavori del Senato — Parlano il senatore Arcoleo e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Discussione del disegno di legge: « Proccca del corso legale dei biglietti di Banca e approvazione di accordi fra il Tesoro e la Banca d'Italia » — Dopo osservazioni del senatore Cadolini, al quale risponde il ministro del tesoro, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione si approvano i seguenti disegni di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 43,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43: " Spese per la Camera dei deputati " (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 953); « Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 971); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 972); « Riordinamento della contabilità delle Casse postali di risparmio » (N. 952); « Trasformazione del prestito a premi concesso con legge 28 luglio 1902, n. 329, in una lotteria o tombola telegrafica nazionale a favore dell'Opera pia pei fanciulli abbandonati sotto il titolo di " Protettorato di S. Giuseppe in Roma " e dell'Opera pia presso l'Associazione italiana della Stampa residente in Roma, in rappresentanza della Federazione nazionale tra le Associazioni giornalistiche italiane » (N. 965) — *Votazione a scrutinio segreto — Il senatore Borgatta svolge la sua proposta di legge, per modificazioni alla legge 30 giugno 1889, sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del Regio esercito — Il ministro della guerra consente nella presa in considerazione, che è messa ai voti e dal Senato approvata — Chiusura di votazione — Senza discussione si approvano i seguenti disegni di legge: « Convenzione per la costruzione di un nuovo ospedale clinico e di nuovi Istituti scientifici a servizio della Regia Università di Pavia » (N. 960); « Modificazioni all'articolo 90 del testo unico delle leggi sulla leva marittima » (N. 966); « Modificazioni agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento dal Regio esercito approvato con Regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 » (N. 970) — *Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili » (N. 958) — Nella discussione generale parlano il senatore Bettoni ed il ministro del tesoro — Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari » (N. 963) — Nella discussione generale parlano i senatori Astengo, Rattazzi, relatore, il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il ministro delle finanze — Senza discussione si approvano gli articoli e le tabelle del disegno di legge — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Maggiore spesa per l'impianto del laboratorio***

*chimico per le sostanze esplosive e il suo arredamento» (N. 962); Stanziamento di un fondo straordinario di lire 500,000 per i restauri ai monumenti veneziani» (N. 907); « Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato» (N. 907) — Discussione del disegno di legge: « Unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici» (N. 964) — Non ha luogo discussione generale; e, dopo brevi osservazioni del relatore, senatore Baccelli, del senatore Parpaglia e del ministro delle finanze sull'articolo 3, si approvano tutti gli articoli del disegno di legge — Il disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio dell'ospedale di Cotrone» (N. 949), è rinviato allo scrutinio segreto senza discussione — Discussione del disegno di legge: « Sulla Commissione di inchiesta istituita con Regio decreto 8 marzo 1908, n. 97, e sull'aumento del limite massimo dell'annualità per le pensioni assegnate al Ministero dell'istruzione pubblica con l'articolo 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213» (N. 955) — Il senatore Riolo, relatore, riferisce oralmente sul disegno di legge — Nella discussione generale parlano i senatori Scialoja, Serena, Paternostro, Penserini ed il ministro dell'istruzione pubblica — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge — Discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino» (N. 968) — Il relatore, senatore Biscaretti, riferisce oralmente sul disegno di legge — Nella discussione generale interloquiscono i senatori Tassi, e Cavalli ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge — Il senatore Biscaretti rivolge a nome del Senato un saluto ed un augurio al Presidente — Si associa il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno a nome del Governo — Risposta del Presidente — Presentazione di relazione — votazione a scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione — Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15.45.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Presentazione di relazione ed incidente sui lavori del Senato.**

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. In esecuzione dell'articolo 102 della legge 17 luglio 1890, ho l'onore di presentare una relazione sui provvedimenti di concentramenti, raggruppamenti, trasformazioni e revisione di statuti per le Opere di pubblica beneficenza.

Vorrei ora rivolgere al Senato una preghiera.

È stato votato dall'altro ramo del Parlamento, ed è stato presentato al Senato un disegno di

legge, che riguarda la concessione di speciali poteri alla Commissione d'inchiesta sull'Amministrazione della pubblica istruzione. I lavori di quella Commissione non possono procedere oltre, se non vengono ad essa accordati i poteri speciali, di cui con questo disegno di legge vien fatta proposta.

Siccome la Commissione che esamina il disegno di legge non ha ancora potuto presentare una relazione scritta, pregherei il Senato di voler considerare questa come una vera legge di urgenza e di autorizzare il relatore di quella Commissione a farne relazione orale.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Prendo occasione dal disegno di legge sulla Commissione d'inchiesta alla Minerva, per dire poche parole sull'ordine dei nostri lavori.

Il Senato si affrettò a riunirsi a poca distanza dalla Camera, ma dovette aggiornarsi per mancanza di lavoro, o tenere sedute di qualche ora, per evitare nuove soste e parentesi. In questi ultimi giorni si è riprodotto il fenomeno al quale assistiamo da parecchi anni:

dopo lo stillicidio, l'uragano dei disegni di legge, che sfilano fra il silenzio dell'Assemblea e lo strepito delle urne.

Un tempo si portavano al Senato molti fra i disegni di legge concernenti riforme di puro ordine legislativo: cito ad esempio quello sulla giustizia amministrativa, di qualche anno fa, e pochi altri, che lo stesso attuale ministro ripartì fra i due rami del Parlamento.

Oggi invece pendono presso la Camera elettiva disegni importanti sul Codice di procedura penale, sull'abbreviazione dei procedimenti, sulle forme dei giudizi, sui reati di diffamazione, ecc., e fu sospeso quello sugli infortuni del lavoro, per necessità di calendario parlamentare.

Non si spiega perchè al Senato non venne il presente disegno di legge sulla Commissione d'inchiesta, che avrebbe trovato degno e maturo esame, tanto più che da questa Assemblea fu avvertito il difetto di origine e la deficienza dei poteri, nelle sedute 20 e 21 marzo 1908.

Le giustificate esitanze del Presidente del Consiglio, le dimissioni del Presidente, le polemiche della stampa, le difficoltà di creare funzioni nuove, applicandole a fatti precedenti e a persone designate, dimostrano la gravità del problema involuto nell'art. 2 dello stesso disegno di legge.

Si può dubitare perfino sul pericolo di costituire un precedente che turba le norme direttive di ogni giurisdizione, ma non entro per ora in merito. L'intervento del Governo trasforma in un atto politico il disegno di legge; lascio a lui, giudice dell'urgenza, la responsabilità.

Ma la procedura sommaria, oggi adottata, dimostra che il Senato deve approvare, sotto questo carattere di urgenza, non essendo possibile emendarlo, il progetto, perchè la Camera dei deputati è chiusa.

Ho creduto mio dovere esprimere queste osservazioni, perchè son sicuro che il Governo sentirà, come dignità sua, la dignità del Senato. (Bene).

**GIOLITTI**, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Il senatore Arcoleo ha bene interpretato gli intendimenti non solo miei ma dei colleghi tutti. Noi siamo preoccupati di fare un'equa distribuzione di lavoro fra i due rami del Parlamento; ma la tassativa disposizione dello Statuto ci obbliga a sottoporre in precedenza all'altro ramo del Parlamento i disegni

di legge che importano questioni finanziarie. Ciò ha prodotto la conseguenza che anche per qualche progetto di legge, che avrebbe proprio carattere organico, come quello sulle farmacie, che a prima vista appariva potersi senz'altro presentare al Senato del Regno, non fu possibile farlo, perchè contenente l'imposizione di qualche piccola tassa, motivo per cui il Governo si vide obbligato di sottoporlo, invece, prima all'altro ramo del Parlamento.

Del resto l'onor. Arcoleo può ricordare che molte leggi di carattere organico, furono da me presentate prima di tutto al Senato, come quella sulla giustizia amministrativa, quella sullo stato degli impiegati civili, e via dicendo.

Il senatore Arcoleo accennò che si sarebbe potuto presentare al Senato il progetto di legge contenente le disposizioni che modificano il Codice di procedura penale; ma mi permetto di osservare che all'altro ramo del Parlamento, non da noi, ma dai Ministeri precedenti, fu presentato un progetto organico relativamente allo stesso Codice di procedura, e che trovasi in esame presso una speciale Commissione. Vedendo ora stralciare da esso alcune disposizioni di carattere urgente, abbiamo creduto nostro obbligo di presentare il relativo disegno di legge dapprima all'altro ramo del Parlamento, perchè non avvenisse il controsenso, che sullo stesso argomento si dovessero occupare nello stesso tempo i due rami del Parlamento.

Questa la ragione per cui fummo costretti a presentare detto progetto prima alla Camera elettiva chiedendo anzi che fosse inviato per l'esame allo studio della stessa Commissione, che si occupa del progetto generale di riforma al Codice di procedura.

Del resto assicuro il senatore Arcoleo che sarà mia cura sempre di fare in modo che le leggi di carattere organico, e quelle per cui non vi sia divieto dallo Statuto, o non ricorra speciale considerazione come quella ricordata ora, siano di preferenza presentate prima al Senato.

Disgraziatamente i lavori si fanno in modo che molti progetti di legge in esame presso l'altro ramo del Parlamento, per la procedura abbastanza lunga, si accumulano per necessità di cose verso la fine di ciascun periodo dei lavori parlamentari, onde l'inconveniente che molte leggi sono votate dalla Ca-

mera dei deputati nelle ultime sue sedute. Quest'anno anzi la Camera finì i suoi lavori qualche giorno prima di quello in cui si sogliono prendere le ferie, e questo mi dà fiducia che il Senato abbia agio di esaminare e discutere i disegni di legge, che sono sottoposti alla sua approvazione, con quella ponderazione che è abituale per questa alta Assemblea.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso ciò che il Governo ha domandato riguardo alla discussione del disegno di legge concernente la concessione di nuovi poteri alla Commissione d'inchiesta sull'Amministrazione della pubblica istruzione. L'urgenza di questo disegno di legge non fu dichiarata, quando esso fu presentato; non di meno il Senato può sempre riconoscerla e dichiararla, a norma del nostro regolamento.

Interrogo il Senato se riconosca l'urgenza e se consenta in ciò che è stato dal Governo richiesto.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rimane dunque stabilito che il relatore, se vi sarà tempo, oggi stesso, leggerà la relazione sul disegno di legge, che sarà subito dopo messo in discussione.

**Discussione del disegno di legge: « Proroga del corso dei biglietti di Banca e approvazione di accordi fra il Tesoro e la Banca d'Italia » (N. 959 - urgenza).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e approvazione di accordi tra il Tesoro e la Banca d'Italia ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura ».

ARRIVABENE, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 959).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto l'onor. senatore Cadolini, a cui do facoltà di parlare

CADOLINI. Il disegno di legge che ci sta dinanzi, e che ogni anno siamo chiamati ad approvare, si presenta oggi col'aggiunta di una convenzione fra lo Stato e la Banca d'Italia, molto opportunamente lodata all'onore-

vole relatore, e dalla quale si rileva con molta compiacenza, che il primo Istituto bancario del Regno è risorto e si trova in floride condizioni, mercè una direzione oculata, prudente e operosa.

Se non che tale disegno di legge fa sorgere naturalmente il desiderio di sapere se noi dovremo, per molti anni ancora, approvare la proroga del corso legale.

Ognuno sa che tale provvedimento fu una conseguenza del corso forzoso, soppresso il quale, per procedere a gradi, fu riconosciuta la necessità di imporre un regime transitorio, e per molti anni di prorogarlo.

Ma ora, è lecito domandare se tale necessità sussista ancora. Quando finirà il corso legale? Questo importa chiarire innanzi al Senato e innanzi al Paese. Altri Stati che si trovarono come noi nella necessità di imporre il corso forzoso, partendo dall'epoca stessa del 1866, sono giunti da parecchi anni a sopprimere il corso forzoso, senza sostituire alcun vincolo alla circolazione.

Io perciò prego l'onorevole ministro del tesoro a voler chiarire questo punto, poichè sembra che debba pur venire il giorno anche per noi di vedere ritornare la valuta metallica. Io spero che l'onorevole ministro potrà darmi i chiarimenti che desidero.

CARCANO, ministro del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, ministro del tesoro. Debbo una parola di risposta all'onorevole senatore Cadolini. Egli mi ha domandato se il corso legale dei biglietti di Banca debba avere una durata indefinita. Qui, nel progetto di legge, si propone che il corso legale continui per un anno. È vero che questa proroga annuale si è ripetuta molte volte, ed è anche vero che oggi io non sono in grado di poter dare al senatore Cadolini l'assicurazione che non si debba ripetere un'altra volta. Ma è pur certo che, nè conviene dare al corso legale dei biglietti una durata assai lunga, nè conviene darla più breve di quella che è proposta.

Come è accennato nelle relazioni ministeriali su questo disegno di legge (alla Camera e al Senato), fino a che non sia dato rendere i biglietti di Stato convertibili in valuta metallica, non è possibile pretendere che il corso dei biglietti

di Banca debba cessare. E sia per questa, sia per altre ragioni e considerazioni intuitive, il Governo ha ritenuto conveniente proporre la proroga di un anno. Con ciò non si rinuncia alla speranza espressa dal senatore Cadolini che si possa fra non molto sostituire al corso legale il corso fiduciario dei biglietti di banca.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onorevole ministro fa dipendere naturalmente la cessazione del corso legale dalla necessità di convertire i biglietti di Stato. Questo è giusto, ma io domando: quando cominceremo a fare questa conversione?

Se noi vedessimo iscritta ogni anno in bilancio una somma, anche poco rilevante, che servisse a progressivamente convertire i biglietti di Stato, non avremmo bisogno di chiarimenti, perchè la progressiva conversione già indicherebbe, presso a poco, il termine del corso legale; ma finchè il ministro del tesoro non fa l'iscrizione nel bilancio di una spesa, la quale serva alla conversione dei biglietti di Stato, e cioè a estinguerli, sostituendo la valuta metallica, noi ci troveremo sempre nella necessità di dover domandare al ministro quando mai cesserà il corso legale.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ancora una parola per un semplice chiarimento di fatto. Il senatore Cadolini chiede una cosa che c'è già e che si sta facendo: i biglietti di Stato ammontano a lire 411 milioni e un quarto; a copertura di questi biglietti di Stato vi era, l'anno scorso, una riserva d'oro, depositata alla Cassa depositi e prestiti di lire 91 milioni e un quarto; durante quest'anno si sono aggiunti 60 milioni in oro per effetto della legge 31 dicembre 1907. Di più si vanno aggiungendo a questa speciale riserva aurea anche gli importi delle plus-valenze che si verificano, ogni semestre, per la gestione dei debiti redimibili, come il senatore Cadolini sa. Dunque non si può dire che nulla si sia fatto, che non si sia sulla buona strada, anzi convien concludere che la prima tratta, la più difficile, già si è percorsa, ed è da augurare si raggiungano tutte le condizioni richieste per poter dichiarare la convertibilità dei biglietti di Stato, e così togliere un osta-

colo al corso esclusivamente fiduciario dei biglietti di Banca.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro del tesoro. Osservo tuttavia che per ora sussiste bensì la riserva metallica come una guarentigia, ma non la si impiega per far la conversione dei biglietti di Stato. Laonde, se non si incomincia siffatta operazione, si potrà dire che la riserva c'è, ma i biglietti di Stato, che rappresentano un debito del Tesoro, seguiranno ad esistere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1909.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono approvati gli accordi stipulati tra il ministro del tesoro e la Banca d'Italia, con atto del 29 novembre 1908, allegato alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1909, limitatamente ai trasferimenti degli immobili, le agevolzze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895, n. 486 (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, art. 2, in quanto non sieno modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico predetto.

(Approvato).

#### Art. 4.

È abrogato l'art. 63 del citato testo unico di legge su gl' Istituti di emissione.

(Approvato).

## Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare e coordinare in un nuovo testo unico, da approvarsi con decreto Reale, tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca.

(Approvato).

## Convenzione fra il Governo e la Banca d'Italia.

Questo giorno ventinove del mese di novembre dell'anno millenovecent'otto in Roma; nella sede del Ministero del tesoro, fra il Governo italiano, rappresentato dal ministro del tesoro, avvocato Paolo Carcano, e la Banca d'Italia, rappresentata dal cavaliere gran cordone professor Bonaldo Stringher, direttore generale, e dai signori: grande ufficiale Tommaso Bertarelli, presidente del Consiglio superiore, commendatore Giovanni Donn e cavaliere Giustino Bosio, vice-presidenti, commendatore avvocato Giovanni Castelli della Vinca, segretario, commendatore Enrico Rossi fu Luigi, commendatore ingegnere Francesco Ceriana e conte commendatore avvocato Riccardo Rocca, consiglieri della Banca medesima;

Veduto l'art. 67 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, riguardante la partecipazione dello Stato agli utili netti della Banca d'Italia eccedenti la misura del 5 per cento l'anno del capitale versato, al netto degli accantonamenti fissati per legge e della parte attribuita dallo Statuto alla massa di rispetto;

Veduto l'art. 68 del testo medesimo, che dà facoltà di rimborsare agli azionisti lire 30,000,000 che essi versarono in osservanza della Convenzione fra Stato e Banca del 30 ottobre 1894, quando l'Istituto abbia soddisfatto puntualmente agli obblighi delle vigenti leggi bancarie e delle convenzioni;

Ritenuto che, al 31 dicembre prossimo, col concorso di lire 112,400,000 di utili accantonati, la Banca d'Italia avrà potuto soddisfare agli obblighi accennati, e avrà provveduto non solo a liquidare la somma delle partite immobilizzate che nell'anno dovevano essere liquidate, ma a liquidarne tante da superare di almeno

12,000,000 il contingente legale; in guisa da presentare una corrispondente *plus-valenza* patrimoniale, traducibile in utili di bilancio, la quale andrà crescendo via, via, perchè il patrimonio ancora da realizzare, dopo dedotto il credito dell'Istituto verso la Società per il risanamento di Napoli, si calcola di un valore attuale più che il doppio della *plus-valenza* di già accertata;

Ritenuto che la liquidazione del Credito fondiario si considera oggimai assicurata con il presagio di una sua speciale *plus-valenza*; mentre per coprire il *deficit* presunto della liquidazione della Banca Romana, agli effetti dell'articolo 53 del testo unico sopra citato, sarà esuberante la *plus-valenza* di già accertata nella liquidazione fin qui operata delle partite sopra ricordate della Banca d'Italia;

Ritenuto ancora che l'Amministrazione dell'Istituto si propone di portare, in occasione dell'imminente bilancio, l'ammontare della massa di rispetto al limite statutario di lire 48,000,000, con che, dopo il 1908, verrà a cessare qualsiasi assegnazione al fondo stesso mediante prelevamenti sugli utili annuali;

Ritenuta infine la necessità di provvedere con opportune disposizioni al servizio delle pensioni degli impiegati della Banca iscritti presso le Casse di previdenza dei cessati Istituti di emissione, per dare ai bilanci annuali della Banca medesima un andamento regolare e per quanto possibile costante;

Fermo, ad ogni effetto, quanto dispone l'articolo primo del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione citato sopra rispetto all'adempimento, da parte della Banca, degli obblighi che le sono fatti dalle leggi medesime;

Considerando che, nelle accennate condizioni di diritto e di fatto è necessario di prendere, prima che l'annospiri, una decisione circa l'eventuale rimborso agli azionisti dell'Istituto del maggior capitale versato in omaggio alla citata Convenzione del 30 ottobre 1894, e di risolvere in pari tempo ed equamente le questioni che si collegano col riparto e l'assegnazione degli utili netti di bilancio, avendo di mira l'interesse del R. Tesoro e quello degli azionisti dell'Istituto secondo la lettera e lo spirito delle Convenzioni vigenti;

Si conviene quanto appresso:

## Art. 1.

L'Amministrazione della Banca dichiara di non far uso della facoltà considerata dall'articolo 68 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione; e si obbliga di assegnare una somma eguale alla metà dell'importo complessivo delle *plus-valenze* patrimoniali accertate e da accertare, derivanti da tutte le liquidazioni al netto del *deficit* di quella della Banca Romana, a un fondo da costituirsi per le pensioni agli impiegati e ai pensionati della Banca d'Italia iscritti presso le Casse di previdenza dei cessati Istituti.

## Art. 2.

Col reimpiego dell'altra metà delle *plus-valenze* effettivamente accertate la Banca medesima si costituirà una « Riserva straordinaria » intangibile sino a tutto il 1923, i frutti della quale saranno attribuiti al nuovo fondo di pensioni durante gli anni 1909-913, e direttamente agli azionisti durante gli anni successivi sino a tutto il 1923, per la sola parte delle dette *plus-valenze* reimpiegate che rimarrà libera dopo coperto per intero il *deficit* di liquidazione della Banca Romana.

## Art. 3.

I primi dieci milioni delle ripetute *plus-valenze* complessivamente accertate saranno attribuiti al conto « Riserva straordinaria »; i dieci milioni successivi, al nuovo fondo per le pensioni; le *plus-valenze* ulteriormente accertate saranno di anno in anno assegnate per metà al detto fondo, salva determinazione delle *plus-valenze* ancora non accertate e del loro riparto alla fine della concessione.

## Art. 4.

L'Amministrazione della Banca potrà inserire nello Statuto una disposizione intesa a dar facoltà al Consiglio superiore di impiegare le somme attribuite alla « Riserva straordinaria » in modi e forme diversi da quelli preveduti dallo Statuto in vigore, purchè con l'assenso del ministro del tesoro.

## Art. 5.

Negli anni dal 1909 a tutto il 1923, sarà prelevato il 5 per cento degli utili netti dell'eser-

cizio allo scopo di assegnare la somma corrispondente al fondo pensioni; e negli anni 1914-1923 sarà prelevata, allo stesso scopo e dagli stessi utili netti prima del riparto, un'annualità costante di lire 750.000. Entro l'anno 1923, d'accordo fra il R. Tesoro e l'Amministrazione della Banca, saranno prese le disposizioni necessarie per assicurare il servizio delle pensioni agli iscritti presso le casse dei cessati Istituti dal 1924 in poi; se vi sarà un avanzo finale, questo passerà, a suo tempo, fra gli utili dell'Istituto.

## Art. 6.

Il nuovo fondo pensioni sarà amministrato e disciplinato con norme deliberate dal Consiglio superiore e approvate dal ministro del tesoro.

## Art. 7.

Questa Convenzione sarà presentata, entro il corrente anno, al Parlamento per la sua approvazione.

AVV. PAOLO CARCANO, *ministro del tesoro.*

BONALDO STRINGHER.

TOMMASO BERTARELLI.

GIOVANNI DONN.

GIUSTINO BOSIO.

AVV. GIOVANNI CASTELLI  
DELLA VINCA.

ENRICO ROSSI fu Luigi.

FRANCESCO CERIANA.

RICCARDO ROCCA.

ACHILLE PADOA, *teste.*

GIOVANNI CIGLIANA, *teste.*

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 43,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 43 "Spese per la Camera dei deputati" (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 953).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 43,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 43: - Spese per la Camera dei de-

putati - (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 43,000 verificatasi nell'assegnazione del capitolo, n. 43 « Spese per la Camera dei deputati », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 971).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori

e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 971).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 2,962,444 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909, come dall'annessa tabella.

(Approvato).

Art. 2.

Sono istituiti nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per l'esercizio finanziario 1908-909, i capitoli 77 *bis*, 102 *ter* e 102 *quater* con la denominazione, per ciascuno di essi, indicata nella tabella di cui all'art. 1°.

(Approvato).

**Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.**

Cap. 46. Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni (Spesa obbligatoria) . . . . .	L.	100,000
» 51. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti. — Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapioghi ed altri agenti dell'Amministrazione, che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi . . . . . »		70,000
» 52. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi . . . »		12,000
» 69. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi (Spesa d'ordine). . . »		50,000
» 77 bis. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese per l'illuminazione e il riscaldamento di veicoli e parte di veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie stesse . . . . . »		165,000
» 81. Materiali ed utensili diversi per il servizio della posta e minute spese inerenti. — Inchiostro oleoso per bolli. — Insegne e bolli per i servizi della posta e del telegrafo. — Placche per berretti degli agenti postali, dei fattorini e dei guardafili telegrafici di prima nomina »		110,000
» 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica. — Spese di cambio (Spesa d'ordine). . . . . »		370,000
» 86. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramway-omnibus . . . . . »		10,000
» 95. Sovvenzione alla Società di Navigazione generale italiana per i servizi postali e commerciali marittimi . . . »		10,000
» 101. Spese per acquisto, manutenzione e custodia di boe di ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale. Indennità ai commissari governativi (Regi consoli e ufficiali portuali); rimborsi per la sorveglianza; remunerazioni in genere per i servizi straordinari inerenti alla navigazione postale e commerciale. — Spese concernenti la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni riflettenti i servizi marittimi . . . »		3,000
» 102-ter. Personale di carriera dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse) . . . . . »		42,375
» 102-quater. Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse) . . . . . »		6,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . . . L.	948,375

Riporto . . . L. 948,375

Telefoni dello Stato.

Cap. 104. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) . . . . .	L. 1,463,069
» 107. Compensi per lavori e per servizi straordinari ed a cottimo . . . . .	» 75,000
» 109. Indennità per missioni agli impiegati . . . . .	» 15,000
» 111. Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . .	» 10,000
» 112. Spese di ogni specie per il servizio sanitario . . . . .	» 10,000
» 116. Spese per stampa di modelli e di pubblicazioni - Carta cancelleria, rilegatura di registri . . . . .	» 50,000
» 117. Spese d'ufficio . . . . .	» 50,000
» 118. Acquisto di libri, abbonamento a periodici e rilegature di pubblicazioni in custodia presso la biblioteca . . . . .	» 1,000
» 120. Pigionì (Spese fisse) . . . . .	» 75,000
» 121. Manutenzione degli uffici centrali e degli impianti interni ed esterni nelle reti telefoniche urbane . . . . .	» 250,000
» 124. Retribuzioni ai ricevitori postali-telegrafici incaricati del servizio telefonico - Provvigioni per la riscossione delle entrate - Compensi agli esercenti di posti pubblici per il servizio fono-telegrafico . . . . .	» 10,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . . . .	L. 2,962,444

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909» (N. 972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,293,000 e le diminuzioni di stanziamento, per egual somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909, come dall'annessa tabella.

Sono approvate altresì le variazioni alle denominazioni dei capitoli 7, 9, 10, 17, 20 e 75 dello stato di previsione medesimo, in conformità della tabella stessa.

**Tabella delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. 5. Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) . . . . . L.	5,000
» 6. Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale di manutenzione e di sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse) . . . . . »	7,000
» 7. Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale ed agli allievi operai (Spese fisse) . . . . . »	17,000
» 8. Compensi per lavori straordinari ed a cottimo; compensi proporzionali al numero delle operazioni . . . . . »	560,000
» 10. Allievi fattorini. - Fattorini in surrogazione di commessi. - Allievi guardafile ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche. - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi . . . »	55,000
» 14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero . . . »	65,000
» 15. Indennità per visite d'ispezione . . . . . »	40,000
» 17. Onorari per visite medico-fiscali. - Propine ai componenti le Commissioni per esami nell'interesse dell'Amministrazione . . . . . »	6,000
» 20. Indennità speciali al personale subalterno . . . . . »	3,000
» 21. Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . »	30,000
» 28. Spese casuali . . . . . »	10,000
» 38. Retribuzioni agli agenti subalterni fuori ruolo e concorso per la loro assicurazione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse) . . . . . »	90,000
» 40. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse) . . . »	20,000
» 43. Retribuzioni ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spese fisse) . . . . . »	190,000
» 47. Spese per trasbordo nei casi di interruzioni di linee. - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale. - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . . »	15,000
» 48. Compensi alla Società di Navigazione generale italiana e ad altre aziende esercenti servizi marittimi, lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria) . . . . . »	25,000

Da riportare . . . L. 1,138,000

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,138,000
Cap. 67. Costruzione di linee telegrafiche e telefoniche per conto del Governo e specialmente nell'interesse della pubblica sicurezza . . . . . »		15,000
» 70. Istruzione del personale. . . . . »		10,000
» 74. Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe »		20,000
» 75. Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono, se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse) . . . . . »		40,000
» 76. Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1 <sup>a</sup> classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) . . . . . »		70,000
	Totale della maggiori assegnazioni . . . L.	<u>1,293,000</u>

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) . . . . . L.	606,000	
» 2. Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) »	4,000	
» 3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) . . . . . »	210,000	
» 9. Avventizi e loro assimilati. — Telegrafisti militari. — Allievi meccanici. — Operai in genere. — Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione, ai termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716 . . . . . »	115,000	
» 19. Indennità diverse con carattere permanente . . . . . »	222,000	
» 53. Spese di costruzione e di mantenimento delle vetture postali, dei furgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi. . . . . »	16,000	
» 71. Retribuzioni al personale degli uffici di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe »	50,000	
» 77. Spese per illuminazione e riscaldamento; per consumo di acqua; per oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi. — Spese di francatura di corrispondenza, di telegrammi per l'interno e per l'estero, di tramvie e di vetture. — Rilegatura e provvista di registri in bianco. — Acquisto di codici e di vocabolari . . . . . »	45,000	
» 102-bis. Compensi alla Società di Navigazione generale italiana per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna . . . »	25,000	
	Totale delle diminuzioni . . . L.	<u>1,293,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento della contabilità delle Casse postali di risparmio » (N. 952).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Riordinamento della contabilità delle Casse postali di risparmio ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 952).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione di lire 1,412,000, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico degli esercizi 1909-910, 1910-911, 1911-1912, rispettivamente per la somma di lire 646,000 per i primi due e di lire 120,000 per il terzo.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le somme suddette sono destinate a sostenere le spese (per locali, materiali, lavori, compensi, ecc.), occorrenti al riordinamento della contabilità delle Casse di risparmio postali, da eseguirsi a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, in conformità di apposito progetto approvato dai ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi, sentita la Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

#### Art. 3.

Nel bilancio della entrata dello Stato (parte straordinaria) è iscritto uno speciale capitolo,

per gli esercizi suddetti, e per le stesse somme, le quali saranno rimborsate dalla Cassa dei depositi e prestiti, a carico della gestione delle Casse di risparmio postali, per gli anni solari 1909, 1910, 1911 e 1912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Trasformazione del prestito a premi concesso con legge 28 luglio 1902, n. 329, in una lotteria o tombola nazionale a favore dell'Opera pia dei fanciulli abbandonati sotto il titolo di "Protettorato di San Giuseppe in Roma" e dell'Opera pia presso l'Associazione italiana della Stampa residente in Roma in rappresentanza della Federazione Nazionale fra le Associazioni giornalistiche italiane » (N. 965).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione del prestito a premi concesso con legge 28 luglio 1902, n. 329, in una lotteria o tombola telegrafica nazionale a favore dell'Opera pia dei fanciulli abbandonati sotto il titolo di "Protettorato di S. Giuseppe in Roma" e dell'Opera pia presso l'Associazione italiana della Stampa residente in Roma, in rappresentanza della Federazione Nazionale tra le Associazioni giornalistiche italiane ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 965).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

La concessione fatta con la legge 28 luglio 1902, n. 329, di un prestito a premi di 7,000,000 di lire a favore dell'Opera pia per i fanciulli abbandonati, sotto il titolo di « Protettorato di S. Giuseppe » in Roma e dell'Opera pia presso l'Associazione italiana della stampa residente in Roma, quale rappresentante della Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori dei giornali, è trasformata nella con-

cessione di una lotteria o tombola telegrafica nazionale per il complessivo valore di 3,000,000 di lire, a favore della suddetta opera pia « Protettorato di S. Giuseppe » e dell'Opera pia presso l'Associazione della stampa periodica italiana residente in Roma in rappresentanza della Federazione nazionale fra le Associazioni giornalistiche italiane.

È data quindi facoltà al Governo del Re di autorizzare con decreto reale detti Enti ad estrarre nell'esercizio 1909-910 una lotteria o tombola telegrafica nazionale pel suddetto importo di tre milioni con esenzione da ogni tassa e diritto erariale.

Il piano di esecuzione della lotteria o tombola sarà approvato con lo stesso decreto reale che ne autorizzerà la concessione.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il ricavato netto della lotteria o tombola sarà devoluto per tre settimi al « Protettorato di S. Giuseppe » e per quattro settimi all'Opera pia della stampa e per suo tramite alle Casse di previdenza delle Associazioni componenti la Federazione Nazionale fra le Associazioni giornalistiche italiane. Il riparto di questi quattro settimi tra le Associazioni federate sarà fatto dalla Federazione Nazionale in proporzione dei soci professionisti compresi nei rispettivi albi sociali al 1° dicembre 1908, e di cui il carattere professionale sarà controllato dalla Federazione stessa con un criterio unico.

L'Opera pia della stampa in Roma resterà amministratrice delle singole somme assegnate alle diverse Casse di previdenza fino a quando queste non avranno conseguito l'erezione in Ente morale, che dovranno chiedere entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

Avverto i signori senatori che in questa stessa seduta si procederà più tardi ad un'al-

tra votazione a scrutinio segreto; li prego, quindi, di non allontanarsi dall'aula.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Borgatta per modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Borgatta per modificazioni alla legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del R. esercito ».

Ha facoltà di parlare il senatore Borgatta.

BORGATTA. Sarò brevissimo. L'art. 5 della legge sulla requisizione dei quadrupedi stabilisce una multa di lire 100 ai proprietari di quadrupedi, che non abbiano entro 40 giorni fatto la dichiarazione all'ufficio comunale della compera o della vendita del quadrupede stesso. Si applica questa multa di lire 100, tanto per il meschino ronzino o per il muletto del povero contadino, come per il cavallo di lusso, pel cavallo da corsa.

Ciò mi pare contrario ad ogni principio di giustizia e di equità, perchè specialmente nei comuni rurali, questa multa di lire 100, a cui si debbono poi aggiungere le spese di giustizia, equivale proprio alla confisca dell'animale stesso.

Io che vivo una buona parte dell'anno in mezzo alle popolazioni rurali ho potuto rendermi conto del malcontento che l'applicazione di questa legge cagiona tra i poveri contadini e i piccoli proprietari, e credo che al Ministero della guerra, siano giunte delle domande, delle istanze di molte autorità municipali, le quali chiedono che questa legge sia modificata, che questa legge sia mitigata.

Ed è perciò che, facendomi eco dei desideri delle popolazioni rurali, mi sono permesso di presentare questo disegno di legge, che consta di due articoli, col primo dei quali propongo una notevole riduzione della multa; e con il

secondo articolo propongo di dar modo al proprietario di quadrupedi, che ha la disgrazia di cadere in contravvenzione, pagando la multa, di liberarsi da ulteriori noie, e di evitare le spese di giustizia.

Io non pretendo che i due articoli di legge, quali io ho formulati, siano perfetti; ma, se l'onorevole ministro della guerra consentirà alla presa in considerazione del mio disegno di legge, spero che con il buon volere suo potremo riuscire a formulare tali disposizioni che diano soddisfazione alle eque aspirazioni delle povere popolazioni di campagna. (*Approvazioni*).

CASANA, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *ministro della guerra*. Il senatore Borgatta ha toccato un argomento intorno al quale le sue osservazioni sono fondate. Effettivamente le multe portate dalla legge per la requisizione dei quadrupedi, senza distinzione dei vari casi, portarono come conseguenza naturale una serie non piccola di ricorsi in grazia, e questi si risolsero nella applicazione di una multa assai più mite variante dalle 10 alle 20 lire. Quindi non solo non mi oppongo alla presa in considerazione del disegno di legge, ma ringrazio il senatore Borgatta per aver richiamato l'attenzione sempre maggiormente su questo argomento. Dico, sempre maggiormente, perchè l'Amministrazione si è già occupata di quel fatto; ed anzi, siccome alla legge di requisizione dei quadrupedi occorrebbero pure altri parecchi ritocchi, posso assicurare il senatore Borgatta che c'è allo studio un disegno di legge nel quale appunto si pensava anche di ridurre la multa. Forse la riduzione assoluta al minimo può essere eccessiva; ma indubbiamente è necessario che sia contemplato il minimo accennato dal senatore Borgatta, per i casi a cui egli stesso ha alluso.

Mentre credo di poter, alla riapertura del Parlamento, presentare un disegno di legge a modificazione di quella esistente, inviterei il Senato ad accogliere ora il disegno di legge del senatore Borgatta, perchè, se potrò presentare il disegno di legge a cui ho accennato, lo stesso Ufficio centrale, il quale avrebbe preso ad esaminare il disegno di legge d'iniziativa dell'egregio senatore, potrebbe pure essere allora investito dell'esame dell'altro disegno di legge,

essendochè i due si potrebbero fondere in uno solo.

Credo con questo di avere corrisposto al desiderio del senatore Borgatta.

BORGATTA. Ringrazio il signor ministro della sua risposta.

PRESIDENTE. Ora non si tratta che di deliberare se debba il progetto essere preso in considerazione.

Prego anzitutto il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

#### Art. 1.

Il minimo della multa comminata dagli articoli 5 e 9 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi è stabilito in lire 10.

#### Art. 2.

Il proprietario di quadrupedi caduto in contravvenzione, potrà pagare all'ufficio del Registro il minimo della multa, e presentando la relativa quitanza al pretore, questi stenderà processo verbale in carta libera, nel quale darà atto dell'eseguito pagamento, e dichiarerà chiuso il procedimento contravvenzionale.

PRESIDENTE. Chi opina che la proposta del senatore Borgatta debba essere presa in considerazione è pregato di alzarsi.

(È presa in considerazione).

Il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici, a termini dell'art. 84 del regolamento.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Per il disegno di legge riguardante le feste commemorative del 1911.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Chiedo all'onor. Presidente di voler avere la cortesia d'interpellare il Senato se consenta di dichiarare d'urgenza il progetto di legge, del quale presento la relazione, e che

riguarda il concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino.

Il concetto su cui si fonda questo progetto di legge mi dispensa dal fare un discorso. Spero che il Senato, associandosi a questa festa della Nazione, vorrà pure derogare dal suo regolamento e accordare che questa legge sia dichiarata d'urgenza e sia discussa e votata, previa lettura della relazione, che non è stato possibile stampare. Credo che il Governo non avrà nulla in contrario.

PRESIDENTE. Quantunque l'urgenza non sia stata dichiarata, nondimeno è a ritenersi che, per sentimento nazionale, il Senato vorrà approvarla ed aderire alla proposta del senatore Biscaretti. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Noi siamo pronti a votare anche questo progetto di legge, ma prima prego il Presidente di volere esaurire l'ordine del giorno. Tranne nei casi di assoluta urgenza, non vorrei che si adottasse il sistema di presentare relazioni verbali, senza che il Senato abbia il tempo di esaminare le deliberazioni che sono sottoposte al suo voto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io vorrei pregare il senatore Astengo di non opporsi alla preposta del senatore Biscaretti.

Si tratta di dimostrare che anche il Senato s'interessa grandemente alla patriottica commemorazione del giorno, in cui è stata deliberata a Torino Roma capitale d'Italia, e credo che l'approvazione data dal Senato a questo progetto di legge, prescindendo dalle consuete forme, accrescerà l'importanza della dimostrazione. (*Approvazioni ed applausi generali*).

PRESIDENTE. Gli applausi unanimi del Senato mi dispensano dal porre ai voti la preposta Biscaretti, che perciò s'intende approvata.

**Approvazione del disegno di legge: « Convenzione per la costruzione di un nuovo ospedale clinico e di nuovi Istituti scientifici a servizio della Regia Università di Pavia » (N. 960).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione per la costruzione di un nuovo ospedale clinico e di nuovi Istituti scientifici a servizio della Regia Università di Pavia » (N. 960).

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 960).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione allegata alla presente legge, per la costruzione di un nuovo Ospedale clinico e di nuovi Istituti scientifici a servizio della Regia Università di Pavia, stipulata il 30 giugno 1908 in Roma, fra i ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, del tesoro e dei lavori pubblici, e i rappresentanti dell'Università di Pavia, del Consorzio universitario lombardo, del comune e della provincia di Pavia, del Collegio Ghislieri, della Banca agricola commerciale di Pavia, delle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova e Sondrio, dell'Amministrazione del civico ospedale di S. Matteo, e della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.

(Approvato).

#### Art. 2.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione sia del citato nuovo Ospedale clinico, sia degli Istituti scientifici, dei relativi accessi ed ogni altro lavoro dipendente, agli effetti della legge 23 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

(Approvato).

## Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa per il Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta, per la esecuzione della convenzione indicata nel precedente articolo, la somma di lire trecentomila, in ciascuno dei sei esercizi finanziari dal 1909-1910 al 1914-915.

(Approvato).

Convenzione per la costruzione di un nuovo Ospedale clinico e di nuovi Istituti scientifici a servizio della Regia Università di Pavia.

L'anno 1908, addì 30 giugno, in Roma.

L'Università di Pavia, per quanto ha tratto agli Istituti scientifici ed alle cliniche, si trova in condizioni tali da avere un urgente bisogno di essere messa in migliori rapporti colle esigenze dell'insegnamento e delle scienze ed una analoga necessità ha pure il civico Ospedale di San Matteo; per il che occorrerà incontrare la spesa presunta complessivamente di lire 5,100,000, secondo il preventivo presentato dal rettore dell'Università stessa, in base al programma di massima redatto dall'Ufficio del Genio civile di Pavia.

Per provvedere a quanto sopra è a ritenersi opportuna la trasformazione dell'ospedale di San Matteo in ospedale clinico da erigersi *ex novo*, nel quale (rispettando fino alla loro estinzione i diritti acquisiti dell'attuale personale sanitario) tutti i servizi medico-chirurgici siano affidati al personale delle cliniche, giusta la deliberazione di massima del Consiglio comunale in data 28 marzo 1907, fatta sua dal Consiglio ospitaliero in data 18 gennaio 1908.

L'area all'uopo designata, quale appare dai due piani presentati dall'ingegnere capo del Genio civile di Pavia con la data del 31 gennaio 1908 (corografia in scala di 1:25,000 e piano e scala di 1:2,000) è situata a nord-ovest della città di Pavia e comprende l'intero tenimento denominato « Caima », della superficie di metri quadrati 315,040 e porzione del tenimento denominato « Deserto » della superficie di metri quadrati 22,908; così in totale mq. 337,948.

La somma d'acquisto della Caima viene stabilita in lire 215,000 e quella di porzione del tenimento Deserto in lire 45,000, comprese tutte

le spese di contratto, talchè il prezzo totale di compera riesce di lire 260,000.

Ad esso conviene poi aggiungere la spesa necessaria per la creazione di un viale che, dalla esistente strada di circonvallazione esterna della città, da porta Cavour, dov'è la stazione ferroviaria, a porta Milano, metterà alla sede dell'ospedale clinico; il quale viale sorpasserà, mediante opportune opere d'arte, la strada ferrata Pavia-Milano ed il colatore pubblico chiamato il Navigliaccio; simile spesa si ritiene che potrà ascendere a lire 150,000.

Inoltre, bisogna pure tener conto della spesa occorrente per la sistemazione dei diversi piani e livellette, dei terreni e delle diverse strade, a formarsi per le necessarie comunicazioni interne, in lire 100,000 circa.

È appena necessario di considerare che lo stato di consistenza del fabbricato « Caima » è mediocre, per cui il valore del materiale di spoglio sarà assorbito dalla spesa di abbattimento del fabbricato stesso.

Tenuto conto della mancanza di distribuzione d'acqua potabile nella città di Pavia, e della necessità di creare nuove fonti, mediante profonde trivellazioni ed elevatori, nella sede stessa dell'ospedale clinico, e della necessità di attendere pure allo scarico delle acque luride, si stabilisce in lire 150,000 la spesa all'uopo occorrente.

Le spese come sopra di acquisto e regolazione delle aree, di costruzione del viale, dell'acqua potabile, dello scarico delle acque luride, nonchè quelle altre afferenti l'Ospedale clinico di cui si dirà in appresso verranno sostenute esclusivamente dagli enti locali e regionali, fermo il principio generale di massima che sia a carico dello Stato la spesa corrispondente alla edificazione degli Istituti scientifici, nel mentre per le cliniche pagherà una volta tanto agli enti locali e regionali, e per essi al civico ospedale di S. Matteo, che ne assume la rappresentanza, il maggior costo, o differenza che dir si voglia, tra il letto clinico ed il letto ospedaliero.

Il nuovo Ospedale clinico dovrà contenere 500 letti, dei quali 300 avranno la destinazione dell'insegnamento ed i rimanenti 200 letti, oltre un padiglione per le malattie infettive, saranno soltanto letti ospitalieri; e siccome manifestamente, come qui sopra si disse, il letto

clinico ha un costo unitario maggiore per i maggiori servizi e per la suppellettile didattica che trae con sé, così ad esso si assegna il costo presunto di lire 6500. Invece il letto ospitaliero costa di meno, e si crede stabilirne, con sufficiente larghezza, il prezzo di lire 4000.

Pertanto, il costo presunto dei 500 letti riuscirebbe come segue:

300 letti clinici a L. 6,500 ciasc.	L. 1,950,000
200 » ospital. a L. 4,000 » »	800,000
Sommano . . . . .	L. 2,750,00

I 300 letti clinici converrebbe poi distinguerli così:

Clinica medica . . . . .	N. 42
Comparto tubercolosi, secondo la convenzione in corso e già attuata . . . . .	» 10
Clinica chirurgica . . . . .	» 42
Clinica oculistica . . . . .	» 40
Clinica ostetrico-ginecologica . . . . .	» 60
Patologia speciale medica . . . . .	» 25
Patologia chirurgica . . . . .	» 25
Pediatria . . . . .	» 16
Oto-rino laringoiatria . . . . .	» 6
Padiglioni infettivi . . . . .	» 6
Clinica dermosifilopatica . . . . .	» 28

Torna il totale letti N. 300

salvo, all'atto dell'allestimento del progetto definitivo, qualche leggero spostamento nel numero dei letti assegnabili a ciascuna clinica, fermo però il numero totale dei 300 letti clinici, nel mentre i letti medesimi presentemente sono 282.

Volendo ora distinguere la parte didattica di un letto, imputabile allo Stato, dalla parte ospitaliera, ne viene che essa dovrebbe riuscire, per differenza, di

$$L. 6,500 - 4,000 = L. 2,500.$$

Quindi il vero e proprio maggiore costo da mettersi a carico governativo, per i ridetti trecento letti, sarebbe di

$$N. 300 \text{ per } L. 2,500 = L. 750,000.$$

Tenuto presente il criterio generale di massima suindicato, la ripartizione della spesa presunta tra gli enti locali e regionali con concorso dello Stato da una parte (Ospedale clinico) e lo Stato, da solo, per gli Istituti scientifici, dall'altra, riesce come segue:

#### A CARICO DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI.

A) Per 500 letti ospitalieri a lire 4000 ciascuno . . . . .	L. 2,000,000
B) Acquisto di aree . . . . .	» 260,000
C) Sistemazione di aree . . . . .	» 100,000
D) Acqua potabile e scarico di acque luride . . . . .	» 150,000
E) Viale di accesso alle nuove aree colle opere d'arte . . . . .	» 150,000
F) Per la lavanderia ed annessi servizi di disinfezione ecc. . . . .	» 100,000
G) Per il fabbricato di amministrazione degli uffici . . . . .	» 130,000
H) Per la creazione di cucine centrali generali e di alcune gallerie di comunicazione tra i padiglioni ospitalieri ed i padiglioni clinici »	100,000
Sommano a carico degli enti locali e regionali . . . . .	L. 2,990,000

#### A CARICO DELLO STATO.

A) Differenza clinica come sopra L.	750,000
B) Istituto anatomico-patologico »	200,000
C) Istituto di fisiologia . . . . .	» 200,000
D) Istituto di chimica . . . . .	» 250,000
E) Istituto di fisica . . . . .	» 250,000
F) Adattamento dell'Istituto di mineralogia, della biblioteca e nuova aula per il disegno . . . . .	» 150,000
Sommano a carico dello Stato L.	1,800,000

Taluni degli Istituti scientifici suindicati potranno, a giudizio insindacabile del Governo, venire edificati sulle nuove aree *Caima-Deserto*. In tale caso, da parteciparsi in tempo opportuno, lo Stato designerà sulle aree stesse agli enti locali quella porzione di superficie che sarà per occorrergli: tale porzione di superficie sarà ceduta allo Stato *gratuitamente*.

L'intero fabbricato col relativo arredamento ospitaliero-clinico, rimarrà di esclusiva proprietà dell'ospedale, mentre i fabbricati degli Istituti scientifici rimarranno di proprietà dello Stato.

Il Consorzio universitario infine, provvederà alla parte maggior dell'arredamento e di una nuova suppellettile scientifica, adatta alle esigenze moderne ed ai progressi della medicina e chirurgia.

Simile arredamento e suppellettile costerà intorno alle lire 310,000; epperò, tenuto conto dei maggiori bisogni delle cliniche sia per l'arredamento-mobiliario, sia per l'arredamento scientifico (strumenti, apparecchi ecc.) una simile spesa verrà impiegata per le cliniche stesse.

Dal suesposto risulta che la spesa complessiva viene ripartita come segue:

RIASSUNTO.

A carico dell'ospedale coi contributi degli enti locali e regionali (comuni di Pavia, provincia di Pavia ed altre provincie lombarde, collegio Ghislieri e Cassa di risparmio lombarda, Banca agricola commerciale di Pavia) per . . . . . L. 2,990,000

A carico del Consorzio universitario lombardo quale contributo per l'arredamento scientifico . . . » 310,000

Somma dei contributi degli enti locali e regionali . . . » 3,300,000

Contributo dello Stato . . . » 1,800,000

Totale generale presunto della spesa . . . . . L. 5,100,000

All'attuazione del piano finanziario gli enti locali si sono impegnati come segue:

1. *Comune di Pavia* - Unanime votazione del Consiglio comunale 16 maggio 1903, e lettera 7 gennaio 1908 (Vedi allegato n. 1 a, e b) » 500,000

2. *Provincia di Pavia* - Deliberazione del Consiglio provinciale di Pavia in adunanza del 28 dicembre 1904, ed estratto di verbale in data 5 febbraio 1908 (Vedi allegato n. 2 a e b) . . . . . » 200,000

3. *Collegio Ghislieri* - Deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 18 novembre 1905 (lettera 18 gennaio 1908) (Vedi allegati n. 3 a e b) . . . . . » 200,000

4. *Banca popolare agricola commerciale di Pavia* - Deliberazione dell'assemblea dei soci del 25 febbraio 1906, e lettera del 7 novembre 1907 (Vedi allegati n. 4 a e b) . . » 40,000

A riportarsi . . . . L. 940,000

Riporto . . . . L. 940,000

5. *Provincie lombarde* - Adunanza fra le rappresentanze delle provincie lombarde tenuta presso la Deputazione provinciale di Milano il 12 febbraio 1906, e lettera di ciascuna provincia rappresentata alla riunione (Vedi allegati n. 5 a, b, c, d, e, f, g, h) . . . . . » 160,000

6. *Casse di risparmio delle provincie lombarde* - Deliberazione 5 aprile 1905 e lettera 19 gennaio 1908 (V. allegato n. 6) . . . . . » 140,000

7. *Civico ospedale di S. Matteo* - Lettera 19 gennaio 1903, e verbale 6 giugno 1908 della Commissione provinciale di beneficenza (allegati n. 7 a e b) dai quali risulta che l'ospedale assicura la somma mancante rispetto ai contributi di cui ai nn 1, 2, 3, 4, 5, 6, per completare il concorso delle lire 2,990,000 e così:

lire 2,990,000 - 1,240,000 . . » 1,750,000

Torna, pertanto, il concorso complessivo di . . . . . L. 2,990,000

A questa somma è da aggiungersi il contributo del Consorzio universitario lombardo (con stanziamenti iniziati nel 1903) per l'arredamento scientifico dei vari Istituti, contributo che dovrà elevarsi al totale di . L. 310,000

Da ciò il suddetto contributo complessivo degli enti locali e regionali di . . . . . » 3,300,000

Tutto ciò premesso e salva l'approvazione per legge, fra S. E. il professore Luigi Rava, ministro della pubblica istruzione, S. E. l'avvocato Facta pel ministro dell'interno, S. E. l'avvocato Luigi Dari per il ministro dei lavori pubblici, S. E. l'avv. Paolo Carcano, ministro del tesoro, tutti in rappresentanza dello Stato; il senatore prof. Camillo Golgi, rettore della Regia Università di Pavia, anche nella sua qualità di presidente del Consorzio universitario lombardo, ed in rappresentanza degli enti seguenti che si sono obbligati di versare la somma descritta:

1. *Comune di Pavia*;
2. *Provincia di Pavia*;

3. Collegio Ghislieri;
4. Banca popolare agricola commerciale di Pavia;
5. Provincia di Milano;
6. Provincia di Bergamo;
7. Provincia di Brescia;
8. Provincia di Como;
9. Provincia di Cremona;
10. Provincia di Mantova.

Il prof. Luigi Montemartini, deputato al Parlamento, presidente del Consiglio di amministrazione del civico ospedale di San Matteo; S. E. l'avvocato Giuseppe Marcora, presidente della Camera dei deputati, in rappresentanza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, ed infine il professore Luigi Credaro, deputato al Parlamento, in rappresentanza della provincia di Sondrio: si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La narrativa di cui sopra forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Per l'Università e per l'Ospedale clinico di Pavia saranno eseguite le opere designate come qui sopra, il tutto con la spesa di L. 5,100,000.

Art. 3.

La competenza passiva della spesa viene determinata come segue:

a carico dell'Ospedale coi contributi degli enti locali e regionali (comune di Pavia, provincia di Pavia ed altre provincie lombarde, collegio Ghislieri, Cassa di risparmio lombarda e Banca agricola commerciale di Pavia) . . . . . L. 2,990,000

a carico del Consorzio universitario lombardo, quale contributo per arredamento scientifico . . . » 310,000

Somma di contributo degli enti locali e regionali . . . . . L. 3,300,000

CONTRIBUTO DELLO STATO.

Per letti clinici. . . L.	750,000
Per l'Istituto anatomico-patologico e per gli Istituti scientifici . . . »	1,050,000
	1,800,000
Totale generale presunto della spesa. . . . . L.	5,100,000

Art. 4.

L'edificazione delle opere verrà contemporaneamente attuata sia dagli enti locali e regionali per l'Ospedale clinico, sia dallo Stato per l'Istituto anatomico-patologico e per gli Istituti scientifici, il tutto come alle premesse.

Tale edificazione incomincerà nell'esercizio finanziario 1908-909 e continuerà ininterrottamente sino alla fine.

Art. 5.

Il contributo dello Stato di lire 1,800,000 sarà corrisposto in rate di lire 300,000 ciascuna nei sei esercizi dal 1909-910 al 1914-1915, da ripartirsi in proporzione dell'avanzamento dei lavori, ed in ogni caso non sarà da pagarsi più di una rata per un anno finanziario.

Il contributo degli enti locali dovrà essere corrisposto in rate entro un biennio dalla firma della presente convenzione. Il contributo delle provincie lombarde sarà versato entro il 1915 in corrispondenza dell'ultima quota del contributo governativo (vedi in fine postilla).

Art. 6.

Il Consorzio universitario lombardo si obbliga a versare il proprio contributo di lire 310,000 al momento opportuno per sopperire al bisogno dell'arredamento e della suppellettile scientifica dei nuovi Istituti.

Art. 7.

Non appena provveduto alla firma della presente convenzione, in corrispondenza al piano finanziario ostensibile presso gli uffici dell'ospedale, verrà bandito un concorso nazionale con premio per la compilazione del progetto di

esecuzione dell'ospedale clinico, non compresi i capitolati speciali d'appalto, ai quali provvederà l'ufficio tecnico dell'ospedale di Pavia tosto che verrà in possesso del lavoro prescelto, capitolati che dovranno approvarsi dall'autorità tutoria competente.

Innanzi di far luogo agli appalti, o, comunque, al collocamento dei lavori, l'Amministrazione ospitaliera avrà pieno diritto di far esaminare da tecnici di sua fiducia i singoli progetti, in modo da assicurarsi che i consuntivi di spesa non supereranno i preventivi, con facoltà di richiederne, d'accordo con la Commissione di cui all'art. 9, le necessarie modificazioni e riduzioni.

I lavori per la costruzione degli Istituti scientifici verranno progettati di accordo con la Commissione di cui all'art. 9, e diretti a cura dell'ufficio del Genio civile di Pavia, quelli invece a carico dell'ospedale, coi contributi locali e regionali, verranno diretti a cura dell'ufficio tecnico di detto ente, o di chi crederà meglio di delegare l'ospedale medesimo con la vigilanza del detto ufficio del Genio civile.

Il tutto, beninteso, secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici e del regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

#### Art. 8.

I programmi dei progetti esecutivi per le opere da eseguirsi a cura dello Stato (Istituti scientifici), nonchè quello delle varianti, che potessero occorrere in corso dell'opera, dovranno essere approvati dal Ministero della pubblica istruzione, udita la Commissione di cui all'articolo seguente.

In ogni caso il contributo dello Stato non dovrà superare la cifra di lire 1,800,000.

#### Art. 9.

Verrà istituita una apposita Commissione di vigilanza composta dal senatore professor Golgi, presidente, da un professore della Facoltà di medicina, da due rappresentanti del Consiglio ospitaliero, da un rappresentante del comune di Pavia, da un rappresentante delle provincie

lombarde, da un rappresentante della provincia di Pavia, dall'ingegnere capo del Genio civile e da un rappresentante di facoltà di scienze. Alla designazione di un segretario provvederà la stessa Commissione di vigilanza.

Le attribuzioni della Commissione di vigilanza sono le seguenti:

a) determinare, d'accordo con gli enti interessati, il fabbisogno e le condizioni per la compilazione del progetto tecnico;

b) sorvegliare l'esecuzione dei lavori non che l'arredamento, perchè seguano nei riguardi edilizi ed in quelli economici in piena corrispondenza al progetto approvato definitivamente.

#### Art. 10.

Il contributo dello Stato per l'esercizio delle cliniche (300 letti) viene confermato in annue lire 90,000 (novantamila) tutto compreso e nulla eccettuato, da pagarsi in quattro rate uguali, a trimestri posticipati, ferma ogni cosa come alle convenzioni attualmente in vigore.

Ciò per la durata di un ventennio, fatta però facoltà alle parti di chiedere, dopo un decennio, la rescissione degli accordi riguardanti il contributo stesso e la modificazione del medesimo in base al portato dell'esperienza.

#### Art. 11.

In conformità della deliberazione di massima del Consiglio comunale in data 28 marzo 1907, fatta sua dal Consiglio ospitaliero in adunanza del 18 gennaio 1908, l'ospedale di S. Matteo sarà gradualmente trasformato in ospedale clinico, nel quale (rispettando fino alla loro estinzione i diritti acquisiti dell'attuale personale sanitario) tutti i servizi medico-chirurgici saranno affidati al personale delle cliniche.

Dopo il periodo di 20 anni di cui all'art. 10, quando, a risultanza dei consuntivi, le spese di vero e proprio esercizio clinico fossero tali da eccedere i mezzi dati dalle rendite nette dell'Istituto, così che ne venisse pregiudizio alla beneficenza del pio luogo, i servizi medico-chirurgici potranno essere nuovamente affidati al personale ospitaliero secondo il sistema che fu sin qui in vigore.

In nessun caso questo mutamento potrà portare un aggravio di bilancio dello Stato all'in-

fuori del contributo per l'esercizio delle cliniche fissato dalla Convenzione ora in vigore e sancito dall'art. 10 della presente Convenzione.

## Art. 12.

L'approvazione dei progetti tecnici, sia per l'Ospedale clinico, sia per gl'Istituti scientifici, dei relativi accessi e di ogni altro dipendente lavoro, significherà pure dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 23 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

## Art. 13.

La registrazione della presente Convenzione verrà fatta con la tassa fissa di lire 1 (L. una).

POSTILLA. Salvo il concorso della provincia di Sondrio da corrisponderci nel quindicennio 1907-1921.

AVV. GIUSEPPE MARCORA, *Vice-Presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.*

LUIGI RAVA, *Ministro dell'istruzione pubblica.*

RAOLO CARCANO, *Ministro del tesoro.*

DOTT. LUIGI MONTEMARTINI, *Presidente dell'ospedale di S. Matteo.*

LUIGI DARI, *Sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.*

LUIGI FACTA, *Sotto-segretario di Stato per l'interno.*

Prof. senatore CAMILLO GOLGI, *Rettore dell'Università di Pavia.*

LUIGI CREDARO.

NICOLÒ MERCADANTE, *Testimonio.*

DOTT. GIOVANNI CIGLIANA, *Testimonio.*

Registrato a Roma, li 17 luglio 1908, al Reg. 281, n. 1608 *Atti privati.*

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 90 del testo unico delle leggi sulla leva marittima » (Numero 966).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 90 del testo unico delle leggi sulla leva marittima ».

Ne do lettura:

## Articolo unico.

L'articolo 90 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3<sup>a</sup>), è abrogato e sostituito dal seguente:

« I militari di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria dell'armata in congedo illimitato, possono essere chiamati sotto le armi, in totalità o per compartimenti marittimi, ovvero per classi, o per contingenti di classi; come pure per semplici specialità di più classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna, quanto per l'istruzione loro o per eventualità, quando il Governo lo giudichi opportuno.

« La chiamata avrà luogo per decreto reale, ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia ancora intervenuta la pubblicazione del decreto Reale che ne ordina il richiamo alle armi.

« Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza e nelle guardie carcerarie ».

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 » (N. 970).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto agosto 1888, numero 5655.

Ne do lettura:

## Articolo unico.

Agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, appro-

vato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655, è sostituito il seguente:

I militari in congedo possono essere chiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio, o per distretto militare.

Ogni chiamata avrà luogo per decreto Reale; ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

A scopo d'istruzione i militari ascritti alla seconda categoria possono essere chiamati alle armi una o più volte, ma per un tempo non superiore, in complesso, a sei mesi.

Il ministro della guerra ha facoltà di concedere dispense da dette chiamate a coloro che coprono determinati impieghi e si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili » (N. 598).**

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

**ARRIVABENE, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 958).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Bettoni.

**BETTONI.** Potrà sembrare ad alcuno che questo disegno di legge sia una cattiva strenna per il Natale.

La creazione d'un nuovo debito è sempre cosa poco allegra, quando esso è l'esponente di un *deficit* verificatosi per minori entrate o per errori commessi. Ma qui v'è il caso inverso.

Il paese, fortunatamente avviato ad un progresso invidiabile, ha bisogno di uno sviluppo insperato delle sue reti ferroviarie, e da ciò la necessità di provvedere al relativo fabbisogno finanziario. È dunque, ripeto, lietissima la ragione di questo disegno di legge, ch'io accolgo veramente con compiacenza.

Dirò di più che non mi sembrano giustificati i timori ch'esso possa inceppare il progresso delle industrie e dell'agricoltura, come sembrò ad alcuno. La creazione del nuovo titolo 3.50 per cento oltre che facilitare, come ho già detto, le costruzioni ferroviarie, che a loro volta sono organi indispensabili allo sviluppo agricolo, commerciale ed industriale, arricchisce la finanza pubblica di un nuovo strumento, che ne rende le mosse più agili. Da ciò maggiori sbocchi possibili al nostro credito di Stato, e da ciò ancora adunque la maggiore abbondanza di capitali convergenti allo sviluppo della nazione. Ma la bontà del disegno di legge è anche maggiore e contrasta ai timori di una concorrenza - per così dire - dello sviluppo economico del paese, poichè esso riflette la facoltà al Governo di convertire nel nuovo titolo gli altri debiti redimibili, ora collocati specialmente presso gli Istituti di risparmio.

Duplici vantaggi deriva da questa disposizione: smobilizzare quanto più è possibile detti Istituti con giovamento delle iniziative private, e d'altra parte rendere più importante l'operazione che il tesoro può compiere, dando con ciò più largo mercato al titolo, che, sono certo, verrà con vero entusiasmo ricercato anche all'estero. E se ciò sarà, come auguro e credo, non è egli vero che larghe disponibilità per i nostri commerci deriveranno dalla legge attuale?

Solo io raccomanderò all'onor. ministro del tesoro di far opera saggia, appunto nulla trascurando perchè il titolo nuovo abbia mercato ampio e sia conosciuto nel modo maggiore possibile.

Forse avrei preferito minori limitazioni all'opera del Governo che, per legge, deve emettere solo 150 milioni all'anno, essendo questo un qualche inciampo a poter preferire i momenti più propizi dei mercati per l'emissione del titolo, ma, ripeto, faccio a fidanza nella vigile abilità del ministro per correggere tale difetto. Purtroppo anche questa limitazione ri-

vela la preoccupazione costante della nostra legislazione, quella preoccupazione, che chiamasi *diffidenza*, la quale invece di facilitare, rende rachitica ogni generale iniziativa a scapito del buon risultato finale. È per questo che per inverso io mi compiaccio, anzichè dolermi, di non veder precisata la cifra presunta del debito, perchè ciò rivela invece fiducia, almeno, nel *tempo galantuomo*, che non potrà a meno di sorridere ai destini d'Italia, richiedendo quei maggiori organi di sviluppo che ora non si possono prevedere nei limiti di una cifra, perchè confidiamo siano largamente progressivi.

Buona dunque la legge, tempestiva, perchè viene presentata ora che la conversione della rendita è avvenuta trionfalmente, e che si può avvisare ai bisogni effettivi delle ferrovie; non resta che ad augurare che il ministro del tesoro sappia giovarsene, come non dubito, con abilità nell'interesse dell'economia nazionale. (e ne).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io debbo prima di tutto ringraziare la Commissione di finanze e il suo egregio relatore, per il sollecito esame di questo disegno di legge e per l'autorevole appoggio dato al progetto medesimo.

Debbo poi grazie vivissime al senatore Bettoni, più che per le parole molto cortesi e benevoli a me rivolte, per l'efficace difesa ch'egli fece del provvedimento proposto dal Governo e già accolto favorevolmente dalla Camera elettiva. Le considerazioni svolte dall'onor. Bettoni, a conferma di quelle contenute nella relazione della Commissione di finanze, mi dispensano dall'aggiungere altri argomenti.

Io confido che il Senato sia persuaso che il progetto merita la sua alta approvazione. Le disposizioni in esso contenute rispondono pure ad un voto autorevole, che era stato qui nel Senato dalla Commissione di finanze espresso l'anno scorso. E come è stato già avvertito, la legge proposta non vuol creare nessuna spesa nuova, bensì soltanto un mezzo opportuno, da molteplici circostanze consigliato, per poter provvedere, con minore costo, a fronteggiare spese straordinarie patrimoniali già

autorizzate per legge, e già coperte o da coprire con prestiti redimibili.

E invero trattasi di un provvedimento che tornerà utile all'azienda ferroviaria, alla finanza e al Tesoro. E, mentre gioverà pure al capitale che cerca riposo nei titoli di Stato, gioverà assai più al lavoro, poichè concorrerà ad agevolare la esecuzione di importanti opere pubbliche e a dare efficace aiuto ai progressi delle industrie e della economia nazionale.

Infine non occorre qui dimostrare come il nuovo titolo di debito redimibile non possa punto turbare il mercato della rendita, nè quello dei valori, e come non possa menomamente diminuire quell'alto credito che ha ormai raggiunto, per virtù dei contribuenti e del paese, il credito pubblico italiano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Agli effetti della presente legge è autorizzata la creazione di un titolo di debito ammortizzabile in 50 anni, fruttante l'interesse annuo di lire 3.50 per cento netto, esente da ogni imposta presente e futura.

Gli interessi dei titoli suindicati saranno pagati in rate semestrali posticipate, scadenti il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno. (Approvato).

#### Art. 2.

Le rendite redimibili 3.50 per cento, da emettersi in conformità dell'articolo precedente, saranno iscritte nel Gran Libro del Debito pubblico per categorie del valore capitale, ciascuna, di 150 milioni di lire.

Le emissioni dei titoli stessi non potranno eccedere, per ciascun anno, il valore capitale di 150 milioni.

Ciascuna categoria sarà composta di titoli unitari del valore capitale di lire 500, e di titoli multipli che potranno essere da lire 2500, da lire 5000, da lire 10,000, da lire 20,000.

Per decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, saranno stabilite le norme per l'emissione dei titoli, per l'ammortamento di essi mediante sorteggio e per la loro pagabilità all'estero.

Sono estese al nuovo titolo di rendita redimibile tutte le disposizioni di legge che regolano il Gran Libro del Debito pubblico dello Stato, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il ministro del tesoro potrà valersi del nuovo titolo redimibile 3.50 per cento netto creato con la presente legge come degli altri mezzi autorizzati con l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, allo scopo di provvedere:

a) al pagamento delle somme considerate nello stesso art. 3 della legge 23 dicembre 1906, e nell'art. 20 della legge sui servizi di navigazione del 5 aprile 1908, n. 111;

b) al pagamento delle spese che non siano altrimenti coperte con stanziamenti di bilancio, per le nuove costruzioni di strade ferrate a tenore dell'art. 22 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nonostante qualsiasi contraria disposizione di legge, previa autorizzazione mediante decreti Reali, sentito il Consiglio dei ministri, il ministro del tesoro provvederà, gradatamente, al riscatto dei certificati ferroviari emessi a tenore delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, e secondo l'opportunità al riscatto dei titoli di debito redimibile a saggio d'interesse netto superiore al 3.50 per cento descritti nella tabella allegata alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le operazioni indicate nel precedente articolo saranno eseguite con la consegna dei titoli del nuovo debito redimibile creato con l'art. 1 della presente legge, per il capitale nominale corrispondente ai titoli riscattati, ovvero pagando in contanti, alla pari, il valore capitale nominale dei titoli da riscattare, oltre quanto fosse dovuto per premio pattuito fino dalla loro emissione.

Per compiere tali operazioni, il ministro del tesoro ha facoltà di emettere titoli del nuovo

debito redimibile 3.50 per cento netto, indipendentemente dal contingente fissato dall'art. 2, e alle condizioni più favorevoli per l'erario. Agli stessi effetti, potrà temporaneamente valersi delle disponibilità di cassa e dei mezzi ordinari di tesoreria, salvo reintegro mediante successive emissioni dei titoli anzidetti.

(Approvato).

#### Art. 6.

Quando venisse attuato il riscatto dei titoli di debito redimibile, considerati ai numeri 1, 5 (2<sup>a</sup> categoria), 11, 12 dell'allegato annesso alla presente legge, la residua rendita 3.50 per cento, amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti per provvedere al servizio degli interessi e del rimborso dei capitali relativi, in conformità alle disposizioni dell'allegato M della legge 22 luglio 1904, n. 339 (tabella A), sarà annullata, salvo il difalco di una somma capitale corrispondente alla plus-valenza della rendita all'atto dell'annullamento in confronto del valore ad essa attribuito alla data dell'assegnazione, somma da depositarsi ai termini dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1907, n. 804.

(Approvato).

#### Art. 7.

Con l'attuazione della presente legge cessa l'emissione dei titoli di rendita 3.50 per cento netto del tipo creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166.

(Approvato).

#### Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro, la somma occorrente per la fabbricazione, l'emissione e il collocamento del nuovo titolo redimibile 3.50 per cento netto.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il ministro del tesoro presenterà al Parlamento, ogni anno, una particolareggiata relazione sui risultati e sulle spese delle operazioni eseguite per effetto della presente legge.

(Approvato).

ALLEGATO.

## Debiti redimibili soggetti a riscatto anticipato.

Num. d'ordine	Indicazione dei debiti	Saggio di interesse	Epoca in cui si compie la estinzione	Luogo di pagamento	Consistenza al 30 settembre 1908		Ammontare dei premi	
					in rendita	in capitale nominale		
1	Canali Cavour . . . . .	6 %	1915	Regno ed Estero	1,253,370 »	20,889,500 »	(a) 3,342,320 »	
2	Prestito 11 aprile 1866 (Blount) . .	5 %	1940	»	1,537,262.50	30,745,250 »	»	
3	Ferrovia Maremmana . . . . .	5 %	1959	»	2,015,450 »	40,309,000 »	»	
4	Ferr. Centr. Toscana - Serie A, B, C.	5 %	1934	»	1,831,600 »	36,632,000 »	(b) 11,722,240 »	
5	Asse Ecclesiastico {	1 <sup>a</sup> Categoria . .	5 %	Indeterminato	Regno	1,425,730 »	28,514,600 »	»
		2 <sup>a</sup> Categoria . .	5 %	1911	»	643,935 »	12,878,700 »	»
6	Lerrovia Udine-Pontebba . . . . .	5 %	1970	»	1,150,300 »	22,606,000 »	»	
7	Favori del Tevere . . . . .	5 %	1934-36-44	»	990,825 »	19,816,500 »	»	
8	Opere edilizie di Roma . . . . .	5 %	1942	»	224,575 »	4,491,500 »	»	
9	Risanamento di Napoli . . . . .	5 %	1958	»	1,517,175 »	30,343,500 »	»	
10	Strade ferrate del Tirreno . . . . .	5 %	1944	»	5,721,575 »	(c) 114,431,500 »	»	
11	Ferrovia Novara . . . . .	5 %	1917	»	80,592 »	1,611,840 »	»	
12	Ferrovia Cuneo - 1 <sup>a</sup> Emissione . .	5 %	1916	»	73,380 »	1,467,600 »	»	
13	Buoni dei danneggiati dalle truppe Borboniche . . . . .	5 %	Diverse	»	243,350 »	4,867,000 »	»	
Totale . . . . .					18,689,119.50	369,604,490 »	15,064,560 »	

(a) Premio di lire 100 per ogni obbligazione di lire 500, da pagarsi al netto dell'imposta di ricchezza mobile in ragione del 20 per cento.

(b) Premio di lire 200 per ogni obbligazione di lire 500, da pagarsi al netto dell'imposta di ricchezza mobile in ragione del 20 per cento.

(c) Al netto di lire 38,956,500 importo delle obbligazioni a disposizione del Tesoro non in circolazione.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1908

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari » (N. 963).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario legge:*  
(V. Stampato N. 963).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io faccio le maggiori lodi all'onorevole ministro delle finanze che, finalmente, dopo venticinque e più anni dacchè si chiedeva, ha saputo portare rapidamente in porto questo progetto di legge, che domani spero sarà legge dello Stato.

È una legge che da tanto tempo si riconosceva giusta, ed io l'approvo; ma avrei voluto che almeno la categoria ultima dei ricevitori del Registro avesse una posizione un poco migliore.

L'onor. Lacava sa che gli impiegati del Registro sono l'arma dotta dell'Amministrazione delle finanze, come li qualificò un antico ministro delle finanze. Occorre che questi impiegati, i quali giornalmente devono applicare le disposizioni delle leggi dello Stato, e specialmente il Codice civile per applicare giustamente le tasse di Registro, abbiano una istruzione giuridica non comune; eppure sono trattati, quanto a remunerazione, come gli ufficiali d'ordine dei Ministeri, poichè dopo quindici anni di servizio, per quelli che vengono dai commessi-gerenti date loro 2500 lire e al massimo altre 500 lire d'incerti. È troppo poco, e spero che in un tempo non lontano si trovi modo che almeno a quest'ultima classe di ricevitori si dia uno stipendio confacente alla missione altissima di concetto che hanno questi funzionari.

Altra preghiera faccio riguardo ai commessi gerenti che, dopo tutto, sono una specie di volentari dell'Amministrazione finanziaria. La

legge sulle pensioni considera il volontariato, dopo 18 anni, come valido agli effetti della pensione; mentre il servizio dei commessi-gerenti non è valutato agli effetti della pensione.

Questo per me non è equo, nè giusto, specialmente in questi ultimi tempi, nei quali sono migliorate le condizioni economiche di tutti gli altri funzionari dello Stato; e solo la classe dei commessi-gerenti sarà la Cenerentola delle Amministrazioni dello Stato.

Io voglio sperare che il ministro delle finanze, che ha sempre avuto buon cuore per gli impiegati suoi, troverà modo in avvenire di migliorare la condizione di questi funzionari, i quali, diversamente, non potranno mai arrivare a raggiungere gli anni voluti per avere diritto alla pensione.

Rivolta questa preghiera all'onor. ministro, non ho altro da aggiungere.

LACAVA, *ministro delle finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze.* Debbo anzi tutto ringraziare la Commissione di finanze e il suo solerte relatore senatore Rattazzi di avere non solamente esaminato senza il più piccolo indugio questo disegno di legge, e di averne raccomandato la sollecita approvazione, ma anche di averne approvato senza limitazione i concetti informativi. Questi provvedimenti rispondono ad una vera necessità, dopo tutte le altre leggi che riguardano i vari organici delle Amministrazioni dello Stato.

Debbo poi un ringraziamento anche all'onorevole senatore Astengo per i giudizi favorevoli da lui espressi, e rispondo alle due raccomandazioni che egli mi ha rivolto. Come egli ha già avvertito, un conveniente assetto dell'Amministrazione delle tasse sugli affari è cosa di primissima importanza; perchè tali tasse rendono 260 e più milioni allo Stato.

Faccio osservare poi che questo progetto di legge, se si fosse voluto secondare l'aspirazione di tutti gli impiegati sussidiari, certamente avrebbe importato un tale onere al bilancio dello Stato, che non mi sarebbe stato possibile portare il progetto stesso davanti al Parlamento.

Del resto questo progetto importa pure al bilancio una maggiore spesa di 850 mila lire; e sopperisce ai bisogni più certi e più sentiti.

Con esso si migliora la sorte dei ricevitori del Registro poichè si assicurano i minimi netti da 2500 lire per l'ultima classe, fino a 6000 lire per la prima classe; e si stabilisce l'organico dei ricevitori del Registro, organico che, ben si può dire, finora non esisteva.

Per quanto poi riguarda la pensione di questi funzionari dello Stato ed anche dei commessi gerenti, io mi permetto di fare osservare al senatore Astengo ciò che dissi anche nell'altro ramo del Parlamento che, i commessi-gerenti non hanno, come tali, diritto a pensione. Essi è vero sono nominati, dietro esami e col possesso di alcuni titoli, dai ricevitori del Registro, e la nomina è approvata dall'intendente di finanza; ma i ricevitori non sono assolutamente vincolati a valersene poichè possono anche licenziarli.

Ebbene di questi commessi-gerenti col progetto di legge noi ne prendiamo 150 per portarli nei ruoli organici, come impiegati dello Stato.

È vero che ci sono anche altri commessi privati; ma, pel momento tante cose non si possono fare. Contentiamoci ora che 150 commessi entrino nel ruolo organico degli impiegati dello Stato. È poi vero che finora non è stato computato per la pensione il servizio prestato come commesso-gerente, ma io mi permetto di ricordare all'onor. senatore Astengo che tanti altri impiegati straordinari sono entrati nel ruolo di ordinari, senza che il tempo da loro passato come straordinari sia stato contato agli effetti della pensione. È questa una questione gravissima perchè non riguarderebbe soltanto i commessi-gerenti ma riguarderebbe tanti altri impiegati che prima di entrare nei ruoli prestarono servizio in uffici governativi. Gli straordinari del catasto furono messi nel ruolo organico ma non fu ad essi contato per la pensione il tempo passato come straordinari.

Questa è una questione che potrà forse essere risolta dal mio collega, il ministro del tesoro, il quale sta appunto studiando le possibili modificazioni della legge sulle pensioni.

Detto ciò prego il senatore Astengo a contentarsi delle mie dichiarazioni e nel tempo stesso prego il Senato ad accordare il suo voto a questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Stante l'ora tarda, mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni datemi dall'onorevole ministro, e mi auguro che col tempo vorrà esaminare con benevolenza le mie preghiere, per quei provvedimenti ulteriori che fossero del caso.

RATTAZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI, *relatore*. Ho domandato di parlare solo per chiarire meglio le parole del signor ministro, delle quali il senatore Astengo si è dichiarato soddisfatto.

Io non vorrei che egli avesse creduto che il ministro acconsentiva nella raccomandazione che l'onor. Astengo fa perchè si proponga in avvenire un miglioramento ancora alle varie classi dei ricevitori del Registro. Io non credo che convenga al Governo, che convenga al Parlamento di far nascere delle illusioni. Con questo progetto di legge si fa già un grandissimo beneficio alla classe dei ricevitori del Registro.

I ricevitori del Registro, sinora, non avevano altro beneficio, altro provento fuorchè la percentuale sui proventi delle tasse che percepivano, ed accadeva che ci fossero degli Uffici di così poca importanza che queste percentuali si riducevano a somme minime le quali non corrispondevano ai minori stipendi delle altre classi degli impiegati dello Stato.

Con questa legge a che si è provveduto? Si è stabilito che alle varie classi dei ricevitori del Registro sia assicurato uno stipendio minimo: di modo che, anche se l'Ufficio del registro non dà un provento sufficiente, è sempre a questi ricevitori del Registro assicurato uno stipendio che per l'ultima classe non può essere inferiore a 2500 lire. Ciò non toglie che, se l'Ufficio dà un provento maggiore, essi non debbano profittarne. Lo Stato quindi non poteva fare di più, e non bisogna illudersi che lo Stato possa ancora aumentare la somma assicurata a ciascuna classe, mentre già assume oggi un onere che arriverà, con la istituzione degli aiuti-ricevitori, a circa un milione.

Pregherei il ministro a voler dichiarare francamente che il progetto di legge attuale è già largamente benefico alla classe dei ricevitori del Registro, e per essi non si farà altro, perchè non ve n'è proprio ragione.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1908

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. L'onor. relatore, che ringrazio, ha intieramente esplicito il mio pensiero. Ho voluto dire che questo progetto, di cui da tutti si vede la grande utilità e necessità, provvede largamente ai più sentiti bisogni; ma non seconda l'aspirazione di tutti gli impiegati sussidiari demaniali, che purtroppo sono moltissimi. Ma con ciò non intendo di dare affidamento che dopo questo progetto di legge, ne dovesse venire un altro all'indomani. Dico anzi, che questo disegno di legge ha provveduto abbastanza ai bisogni dell'Amministrazione demaniale, e credo che dopo di esso non si possa far altro, almeno per qualche tempo.

Difatti abbiamo 850,000 lire di maggiori spese, sul bilancio dello Stato, la quale somma non è destinata soltanto ai ricevitori del Registro, poichè, come ha fatto osservare l'onor. relatore, e come io avevo anche accennato al Senato, concorre ad assicurare i minimi di retribuzione per tutti i ricevitori, i quali continuano a fruire dell'aggio sulle tasse che essi percepiscono. Oltre poi che ai ricevitori questo disegno di legge giova anche ai commessi-gerenti, perchè essi, a concorrenza di 150 diventano impiegati dello Stato. Per quanto riguarda la pensione, come dicevo, è un'altra questione, perchè concerne il tempo che i ricevitori del Registro o gl'ispettori hanno servito in qualità di commessi-gerenti prima di entrare a far parte dell'Amministrazione dello Stato; e tale questione non trova sede adatta in questo disegno di legge.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI, *relatore*. Io non insisterò in questa discussione, perchè mi pare superflua. Solo mi permetto di aggiungere, riguardo ai commessi-gerenti, che anche per costoro è bene che il ministro delle finanze dica apertamente che lo Stato non potrà mai dare loro la speranza di liquidazione di pensione od altro. Costoro sono degli impiegati assolutamente privati. Lo Stato, con questa legge, viene a stabilire già un grande vantaggio a loro favore, inquantochè non solo concede ad essi

quei 150 posti di aiuti-ricevitori, ma stabilisce una Commissione per ciascuna Intendenza di finanza, la quale deve assicurarsi che gli stipendi, che sono dati dai ricevitori del Registro, non siano troppo bassi.

È questa una disposizione equa e giusta, ma che non deve condurre lo Stato ad un impegno maggiore, nè dare affidamenti, nè speranze di pensione, perchè quelli che non vengono assunti quali ricevitori aggiunti, conservano sempre il carattere di impiegati privati. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La questione ora sollevata eccede i limiti del presente disegno di legge, nel senso, che se noi ammettessimo il principio che uno straordinario qualunque, che non è impiegato dello Stato, allorchè diventa tale, possa computare agli effetti della pensione, il servizio prestato anteriormente alla sua nomina effettiva ad un ufficio governativo, noi apriremmo un campo vastissimo, di cui non sarebbe possibile ora misurare le conseguenze. V'è un numero infinito d'impiegati dello Stato, che cominciarono a servire per molti anni in una funzione, che non portava con sè il diritto a pensione: se noi ammettessimo dunque per costoro il diritto di computare il tempo in cui non erano veri impiegati dello Stato, per gli effetti della pensione, dovremmo, per equità, fare lo stesso trattamento ad una serie grandissima di altri funzionari dello Stato. Nell'altro ramo del Parlamento, essendo anche stato fatto un accenno a ciò, io non esitai a dire che l'adozione di tale concetto importerebbe, come aumento di spesa per le pensioni, una somma che probabilmente starebbe più al disopra che al disotto dei dieci milioni! È un numero grandissimo quello dei funzionari assunti in servizio, come effettivi, dopo che avevano prestato servizio, come straordinari, per un numero di anni considerevole. Credo quindi che debbasi escludere la fatta proposta, in considerazione delle conseguenze gravissime che avrebbe un provvedimento di questo genere per le finanze dello Stato, ed essendo impossibile il fare ad una categoria d'impiegati un trattamento diverso da quello che si fa a

tutte le altre categorie di pubblici funzionari. (Approvazioni).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Evidentemente credo che tanto l'onor. relatore, quanto il Presidente del Consiglio siano incorsi in equivoco, perchè questi commessi-gerenti non possono considerarsi come gli avventizi e gli straordinari delle altre Amministrazioni, mentre invece devono essere considerati una specie di volontari; tanto vero che hanno fatto un esame, ed hanno un ruolo di anzianità fra di loro.

Del resto, chiarito questo equivoco, dichiaro che darò il mio voto favorevole al progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

I ricevitori del registro e quelli degli uffici misti del registro e delle ipoteche sono ripartiti, secondo la tabella A, in classi, per ognuna delle quali i proventi, calcolati al netto delle spese effettive, sono garantiti rispettivamente in un minimo indicato nella tabella stessa.

Per determinare la somma da corrispondersi ad integrazione del minimo assicurato, saranno calcolati gli aggi sulle riscossioni, i premi e proventi diversi, esclusi solo i diritti di ricerca pel ramo registro, e l'assegno fisso e gli emolumenti pel ramo ipotecario.

(Approvato).

#### Art. 2.

La liquidazione delle pensioni e delle indennità a favore dei ricevitori, che ne abbiano diritto a termini del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sarà fatta sulla media dei minimi diaggio garantiti, giusta l'articolo precedente, secondo le classi cui il ricevitore ha appartenuto nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio.

L'eccedenza degli aggi e proventi, netti dalle spese effettive, che il ricevitore in ciascun esercizio del quinquennio abbia percepito in confronto del rispettivo minimo assicurato, sarà,

per gli effetti della pensione o dell'indennità, computata soltanto per un quinto. Saranno esclusi dal computo anche agli effetti della pensione i diritti di ricerca pel ramo registro, e l'assegno fisso e gli emolumenti pel ramo ipotecario.

Quando una parte del quinquennio di effettivo servizio valutabile per la pensione sia anteriore all'attuazione della presente legge, si applicheranno per la detta parte le norme preesistenti.

Le disposizioni del Regio decreto 10 agosto 1893, n. 492, non saranno applicabili a queste liquidazioni di pensioni.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sono istituiti 150 posti di aiuto-ricevitore in conformità della tabella B.

La nomina al posto di aiuto-ricevitore conferisce qualità di impiegato governativo ad ogni conseguente effetto. Gli aiuti-ricevitori concorrono coi volontari demaniali, nella proporzione da stabilirsi col regolamento, ai posti di ricevitore di ultima classe.

Alla prima attuazione della presente legge e fino ad esaurimento della graduatoria degli attuali commessi-gerenti degli uffici di registro, sono ad essi riservati i posti di aiuto-ricevitore. Successivamente, le nomine saranno fatte secondo le condizioni e le norme da prescrivere col regolamento.

(Approvato).

#### Art. 4.

La ripartizione degli aiuti-ricevitori tra i diversi uffici è fatta e potrà essere successivamente modificata con decreti ministeriali.

La Commissione centrale di cui al successivo articolo 6, udite le competenti Commissioni provinciali di cui all'articolo 5, determinerà le detrazioni che, per effetto dell'assegnazione del personale governativo, dovranno farsi dall'aggio lordo spettante ai ricevitori.

Tali detrazioni saranno stabilite con riguardo alla spesa effettiva o presunta che, senza l'assegnazione di personale governativo, ciascun ricevitore avrebbe dovuto erogare.

(Approvato).

## Art. 5.

In ciascuna Intendenza di finanza è istituita una speciale Commissione alla quale è deferito l'accertamento della congruità delle mercedi da corrispondersi ai commessi degli uffici di registro e degli uffici misti di registro ed ipoteche, che rimangono a carico dei ricevitori; e ciò anche allo scopo di determinare quale parte dell'eventuale aumento delle mercedi debba far carico ai ricevitori e quale debba essere sostenuta dallo Stato sotto forma di supplemento d'aggio da corrispondersi ai ricevitori.

La Commissione è composta dell'intendente di finanza, che la presiede, o di chi ne fa le veci, e di due ispettori demaniali da scegliersi con decreto ministeriale, e che potranno nella stessa forma essere sostituiti.

Con le stesse norme si procederà all'accertamento della congruità delle mercedi del personale sussidiario addetto agli uffici delle ipoteche, all'effetto di stabilire i compensi annui da corrispondersi per egual titolo ai conservatori.

La somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio, in concorso delle spese dai medesimi sostenute per le mercedi ai commessi privati, non potrà annualmente superare le lire 370,000, e quella da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi non potrà superare le lire 160,000.

Le assegnazioni sopra indicate dovranno essere iscritte in capitoli distinti del bilancio del Ministero delle finanze.

(Approvato).

## Art. 6.

Sui risultati degli accertamenti compiuti dalle Commissioni provinciali farà definitive proposte una Commissione centrale istituita presso il Ministero delle finanze, e composta di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, e di due funzionari superiori della Direzione generale delle tasse sugli affari.

Per l'ufficio di segreteria possono essere distaccati presso il Ministero, con decreto del ministro, due funzionari della carriera ispettiva o contabile demaniale.

Contro le deliberazioni adottate dal ministro delle finanze, in seguito al parere della Com-

missione centrale, non è ammesso alcun ricorso nè da parte dei contabili, nè da parte dei commessi.

(Approvato).

## Art. 7.

Nel ruolo organico del personale d'ispezione del demanio e delle tasse sugli affari, approvato con la legge 30 giugno 1903, n. 304, sono aggiunti un posto di ispettore superiore di prima classe ed uno di seconda; sono soppressi gli undici posti assegnati alla classe terza del grado di sott'ispettore ed aumentata di altrettanti posti la classe seconda del grado medesimo.

(Approvato).

## Art. 8.

Sono dichiarati in franchigia i vaglia postali occorrenti ai ricevitori del registro ed ai conservatori delle ipoteche per il versamento delle riscossioni alla Tesoreria provinciale.

(Approvato).

## Art. 9.

È approvata l'annessa tabella *C* contenente il ruolo organico dei bollatori per il servizio del bollo straordinario e degli indicatori per accertamenti relativi a tasse sugli affari.

Col regolamento di cui al successivo art. 11 saranno determinate le norme per includere nel nuovo organico i bollatori o indicatori attualmente in servizio.

Con lo stesso regolamento verranno pure fissate le condizioni e le modalità per i successivi conferimenti dei posti di bollatore e di indicatore con preferenza al personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali.

(Approvato).

## Art. 10.

È istituito il posto di amministratore generale dei Canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) con l'annuo stipendio di lire 7000.

Nel ruolo organico del personale ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza è soppresso un posto d'ingegnere capo di seconda classe, ed è pure soppressa l'indennità di annue lire mille concessa con l'annotazione alla tabella *E* annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 543.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1908

## Art. 11.

Con disposizioni regolamentari, da approvarsi per decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, modificabili nella stessa forma quando se ne riconosca l'opportunità, sarà provveduto a quanto occorra per l'esecuzione della

presente legge e per l'assunzione degli aiuti ricevitori, e saranno dettate norme per le promozioni dei ricevitori da una classe all'altra, che per una parte dei posti dovranno essere regolate col criterio del merito.

(Approvato).

TABELLA A.

## Ruolo organico dei ricevitori del Registro.

Classi	Numero dei ricevitori per ogni classe	Minimo di proventi garantito per ogni classe
1ª . . . . .	60	6,000
2ª . . . . .	120	4,500
3ª . . . . .	295	3,800
4ª . . . . .	280	3,000
5ª . . . . .	272	2,500
	1,027	

TABELLA B.

## Ruolo organico degli aiuti-ricevitori degli uffici di Registro.

Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
	per classe	totale	individuale	complessivo	
1ª . . . . .	25	150	1,800	45,000	225,000
2ª . . . . .	25		1,600	40,000	
3ª . . . . .	100		1,400	140,000	
	150				225,000

TABELLA C.

## Ruolo organico dei bollatori e degli indicatori demaniali.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Bollatori e indicatori demaniali . . .	1 <sup>a</sup>	10	50	1,800	18,000	74,500
	2 <sup>a</sup>	10		1,600	16,000	
	3 <sup>a</sup>	15		1,400	21,000	
	4 <sup>a</sup>	15		1,300	19,500	
			50	50		74,500

(1) Tenuto conto della spesa attuale per i bollatori e per gli indicatori, che è di lire 64,712.50, il presente organico importerebbe la maggiore spesa di lire 9,787.50.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiore spesa per l'impianto del laboratorio chimico per le sostanze esplosive e il suo arredamento » (N. 962).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Maggiore spesa per l'impianto del laboratorio chimico per le sostanze esplosive e il suo arredamento ». Ne do lettura.

Articolo unico.

In aumento della somma di lire 250,000 stabilita dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1907, n. 491, è approvata la maggiore spesa di lire 400,000 per l'impianto del laboratorio chimico per le sostanze esplosive ed il suo arredamento.

Tale maggior somma sarà ripartita nei due esercizi 1908-09 e 1910-11 e verrà iscritta nella parte straordinaria dei relativi bilanci del Ministero dell'interno.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Stanziamento di un fondo straordinario di lire 500,000 per restauri ai monumenti veneziani » (N. 967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento di un fondo straordinario di lire 500,000 per restauri ai monumenti veneziani ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 500,000 quale concorso dello Stato per il compimento dei restauri ai monumenti di Venezia, ad integrazione di altrettanta somma da erogarsi al medesimo scopo a carico di quel comune.

La somma suddetta sarà corrisposta in cinque annualità eguali, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio dell'istruzione pubblica, a partire dall'esercizio finanziario 1909-10.

ALLEGATO I.

Prospetto dei lavori da eseguirsi col fondo di un milione da approvarsi dal Parlamento e dal Consiglio comunale di Venezia.

*Completamento dei lavori ai Frari:*

Ricostruzione della volta centrale della croce; ricostruzione delle volte del lato sinistro della crocera; restauro delle absidule a sinistra e delle cappelle Corner ed Emiliani.

Acquisto e demolizione delle fabbriche addossate alle absidi di mezzogiorno . L. 95,000

*Completamento lavori Ss. Giovanni e Paolo:*

Restauro cappella del SS. — Scrostamento degli intonachi all'interno e ridipintura — Rinnovazione delle vetrate; rifacimento del muro nella cappella del Rosario . . . . » 90,000

*Restauro totale della chiesa di S. Nicolò dei Mendicoli:*

Consolidamento delle muraglie e riordino dei lati a mezzodì e tramontana; restauro alle parti lignee ed ai dipinti . . . . » 50,000

*S. Maria Mater Domini:*

Rinforzamento delle fondazioni dei pilastri a sostegno della cupola; riordino delle arcate e lavori accessori . . . . » 30,000

A riportarsi . . . L. 265,000

Riporto . . . L. 265,000

*Cappella Corner ai Ss. Apostoli:*

Rifacimento alla cupola e rinforzamento delle fondazioni; lavori accessori di collegamento in rame delle parti in pietra, ecc. . . . » 20,000

*Chiesa di San Giovanni Crisostomo:*

Rinforzo delle fondazioni e rabberciamento alle muraglie; riordino del coperto e lavori accessori . » 35,000

*Completamento dei restauri a San Francesco dalla Vigna:*

Rifondazioni alla facciata e cappella a sinistra entrando; rabberciamento dei muri e lavori accessori » 50,000

*Restauri alla chiesa di San Giobbe:*

Rifondazioni della facciata e delle cappelle a sinistra entrando; ripassamento delle maioliche alle cappelle; restauro del coro; ripassamento del tetto e lavori accessori in chiesa e sagrestia. . . . » 70,000

*Chiesa della Madonna dell'Orto:*

Robustamento fondazioni lato sinistro; ripassamento della facciata » 40,000

*Chiesa di San Zaccaria:*

Restauro generale alle fondazioni, alle muraglie; ripassatura della facciata; restauro alla cappella d'oro e locali annessi . . . . » 70,000

*Chiesa degli Scalzi:*

Riordinamento delle volte; assicurazione facciata . . . . » 35,000

*Chiesa del Redentore:*

Restauri al tetto ed a tratti delle fondazioni, vetrate, ecc. . . . » 50,000

A riportarsi . . . L. 635,000

Riporto . . . L. 635,000

*Chiesa di S. Maria Assunta dei Gesuiti:*

Rinforzo fondazioni, riordino del pavimento, delle volte e degli stucchi . . . » 30,000

*Chiesa di San Giorgio in Isola:*

Restauro al campanile ed alla chiesa . . . » 30,000

L. 695,000

Per i restauri alla chiesa di San Marco . . . » 240,000

Totale . . L. 935,000

Resta un avanzo di . . » 65,000

le quali potranno servire a far fronte a nuovi bisogni che apparissero all'atto dell'esecuzione, sia per restauri urgenti ed impreveduti ad altri monumenti non contemplati nell'elenco presente.

Totale generale . . L. 1,000,000

ALLEGATO N. 2.

PUBBLICA SEDUTA. — VII.

PROVINCIA DI VENEZIA — COMUNE DI VENEZIA.

N. 33321 — II.

OGGETTO: *Proposte di ulteriori provvedimenti per il restauro dei monumenti cittadini.*

PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VENEZIA.

*Convocazione straordinaria.*

L'anno millenovecentootto (1908) ed al giorno ventinove (29) del mese di maggio in questa residenza municipale e per cura del sindaco essendosi convocati i consiglieri comunali a domicilio e per avviso scritto loro dato a mezzo dei cursori comunali sotto la presidenza del signor comm. gr. uff. Filippo Grimani, sindaco, e coll' intervento dell'infrascritto segretario comunale.

Presenti i consiglieri signori:

1. Ballarin, 2. Battaglia, 3. Brandolin, 4. Bolla, 5. Ceresa, 6. Cerioni, 7. Chiggiato, 8. Ciano, 9. Dal Zotto, 10. Danella, 11. Da Venezia, 12. De Biasi, 13. De Toni, 14. Dolcetti, 15. Donatelli, 16. Ferreboschi, 17. Foscarei, 18. Gastaldis, 19. Giacomazzi, 20. Grimani, 21. Mandelli, 22. Marcello, 23. Medici, 24. Musatti, 25. Osvaldini, 26. Paganuzzi, 27. Pascolato, 28. Passi, 29. Paternoster, 30. Pellegrini, 31. Picchini, 32. Polteo, 33. Sorger, 34. Spadon, 35. Tagliapietra, 36. Tessier, 37. Treves, 38. Valier.

Assenti i signori:

1. Bianchini, 2. Carnelutti, 3. Castelli, 4. Donà Dalle Rose, 5. Facci Negratti, 6. Grassini, 7. Nani Mocenigo, 8. Olivotti, 9. Papadopoli, 10. Predelli, 11. Ravà, 12. Saccardo, 13. Sacerdoti, 14. Scarabellin, 15. Scattolin, 16. Testolini, 17. Trevisanato, 18. Valsecchi, 19. Vanni.

Rinunciatarci: 20. Ascoli, 21. Bellusi, 22. Gossetti.

Il signor presidente alle ore 14 fa eseguire l'appello. Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Giustifica l'assenza dei consiglieri Ravà, Trevisanato, Bianchini, Vanni, Testolini e Grassini.

Prega i consiglieri De Blasi, Osvaldini e Ceresa di fungere da scrutatori.

*Omissis.*

Proposta di ulteriori provvedimenti per il restauro dei monumenti cittadini.

N. 27759 — II.

Il sindaco legge la relazione seguente:

Signori consiglieri,

Il fondo straordinario di lire 300,000 che il Consiglio comunale nella seduta del 21 gennaio 1903 destinò al restauro dei monumenti veneziani, e quello d'eguale importo dato allo stesso scopo dal Governo, sono prossimi ad esser esauriti, ma pur troppo sono invece ben lungi dall'essere ultimati i lavori occorrenti per assicurare le sorti dei nostri monumenti.

Molto s'è fatto ma parecchio resta ancora da fare.

Sono certamente noti a voi tutti gl'importantissimi e radicali restauri al campanile e chiesa dei Frari ed alle chiese dei Ss. Giov. e Paolo, di San Francesco della Vigna, di S. Giacomo dell'Orio e della Salute, e quelli, meno importanti, ma pur notevoli, eseguiti in parecchie altre chiese e campanili della città.

Due prospetti esistenti in atti compilati dall'Ufficio regionale dei monumenti, contengono dettagliate notizie sull'erogazione dei fondi suddetti e sul fabbisogno per i lavori ulteriori. Da quest'ultimo prospetto risulta che quindici sono i monumenti, che abbisognano ancora d'importanti restauri, il cui ammontare fu calcolato in cifra tonda in un milione.

Fra essi prima per l'importanza è la Basilica di S. Marco, per la quale occorrono di urgenza lavori tali da rendere del tutto inadeguate le somme, pur rilevanti, di cui può disporre ogni anno quella Fabbriceria per i restauri.

Seguono i lavori di completamento del restauro delle chiese dei Frari, dei Ss. Giov. e Paolo, di S. Francesco della Vigna e quelli di restauro di altre chiese, fra le quali notiamo S. Zaccaria, S. Giobbe, S. Nicolò dei Mendicoli, il Redentore, la Madonna dell'Orto, i Gesuiti ecc.

Che deve fare il Comune? Può forse ritrarsi, e sollevare la questione della competenza passiva della spesa, mentre la conservazione del suo patrimonio artistico esige che si provveda?

Noi crediamo di no; e perciò informandoci agli stessi criteri che dettarono a noi e al Governo i precedenti accordi, ottenemmo dal Ministero del tesoro e della pubblica istruzione di rinnovare la convenzione del 1903.

L'onere che ne viene al Comune, è senza dubbio grave anche perchè segue a breve distanza altri oneri consimili di notevole entità.

Lo scopo nobilissimo, però, ci affida che voi non vorrete arrestarvi a metà della via percorsa per la tutela del patrimonio artistico cittadino, e che l'opera benefica di restaurazione, già così bene avviata, non sarà interrotta, ma potrà presto essere condotta a termine in modo da far cessare del tutto per lunga serie di anni ogni timore o allarme sulle sorti dei nostri insigni monumenti.

In tale fiducia, mentre ci riserviamo di presentarvi in altra seduta le opportune proposte

circa il modo di far fronte alla spesa, vi preghiamo, signori consiglieri, di voler approvare la seguente

PARTE:

« Il Consiglio comunale, udita la relazione della Giunta, e riservandosi di provvedere separatamente circa la spesa;

« Delibera

di concorrere in via straordinaria con L. 500,000, da ripartirsi in cinque esercizi a partire dal 1908-1909, nelle ulteriori spese occorrenti per i restauri dei monumenti veneziani indicati nel progetto allegato alla lettera 2 maggio 1908, n. 768, dell'Ufficio regionale dei monumenti, diretta al Ministero della pubblica istruzione, ritenuto che il Governo concorra con altrettanta somma.

« Per l'esecuzione dei lavori si seguiranno le stesse modalità adottate per quelli fatti finora ».

È aperta la discussione.

CIANO. Non intende di parlare in merito alla proposta, ma solamente chiedere all'assessore Sorger se possa dargli qualche informazione relativamente ai lavori delle Procuratie Vecchie, dove da due mesi non si lavora, nè dalla parte del Cappello Nero, nè dall'altra del Ponte dei Dai. Il passaggio in quel punto è così ristretto, in causa delle impalcature, che nei momenti di maggiore affluenza resta quasi completamente ostruito. Gli viene riferito che sono sorte questioni tra imprese e proprietari. Certo è che questo stato di cose non può essere più a lungo tollerato.

SORGER. Ieri stesso l'ingegnere Orio, che è delegato dal comune alla vigilanza dei lavori, mi comunicava che fra giorni la ditta Pallotti darà i suoi due negozi in mano all'impresa per l'inizio dei lavori. Nel mese venturo anche la ditta Lavena farà la consegna dei suoi: si calcola così che alla fine dell'anno i lavori saranno compiuti.

MUSATTI. Nella relazione della Giunta è fatto cenno di pratiche fatte per vedere se si fosse potuto ottenere un concorso per il restauro dei monumenti da parte della Fabbriceria della chiesa di S. Marco, e si dice anche che la Fabbriceria ha fatto rilevare come essa debba devolvere i propri proventi per il culto, e quindi non possa devolvere alcuna parte di tali fondi

per la conservazione dei monumenti. La Fabbriceria dal suo punto di vista ha perfettamente ragione. Però mi domando questo: quando noi facciamo sacrifici ingenti per tutti i monumenti veneziani e specialmente per i restauri delle chiese, perchè quei proventi degl'ingressi alle chiese, che sono andati aumentando in questi ultimi anni, in cui, tranne che nelle ore delle funzioni, nessuno può entrare nelle chiese per vedere le bellezze artistiche se non a pagamento — perchè questi proventi devono andare alla Fabbriceria e non possono essere devoluti al restauro dei monumenti?

Già io amerei che si sopprimessero le tasse, e che tutte le opere d'arte potessero essere visitate liberamente in qualunque ora del giorno, ed ogni giorno, da tutti coloro che hanno desiderio di trarne diletto o ragione di studio. Ma, ammessi questi proventi, mi pare che logicamente dovrebbero essere destinati a beneficio del restauro dei monumenti.

Fatte queste osservazioni, mi permetto di far rilevare come anche in questo caso Venezia si dimostri di una generosità straordinaria. E lo stesso deve dirsi per parecchi degli argomenti discussi nella seduta d'oggi. Noi vediamo per esempio, nei riguardi della permuta dei Magazzini generali con le Sacche che se non facciamo un cattivo affare certamente ne facciamo fare uno assai buono al Demanio. Nei riguardi della Valsugana, vediamo che il buon affare lo fa lo Stato e che il magrissimo affare lo fa il comune. È un esempio unico fra i municipi d'Italia, che fa certamente onore a Venezia, ma costa assai caro. Venezia, città unica in tutt'Italia, solleva il Governo dall'onere della manutenzione dei monumenti, contribuendo con la metà dell'importo necessario ai restauri.

Comprendo perfettamente che le speciali condizioni di Venezia suggeriscano una certa larghezza, ma mi sembra che andiamo un poco oltre, e che il comune di fronte allo Stato sia di una generosità tale, da suggerire un giorno o l'altro ai contribuenti di invocare un'azione più moderata.

Ad ogni modo voteremo anche questa proposta della Giunta, perchè, coerenti alla nostra dichiarazione, saremo sempre pronti a fornire, per quello che riguarda la manutenzione, i mezzi per conservare i tesori d'arte che vi sono a Venezia. Ma pur essendo evidente questo

nostro proposito, desideriamo mettere in rilievo anche questa eccessiva generosità dell'Amministrazione cittadina di fronte al Governo. Non vorrei, però, che noi, rappresentanti della parte popolare di Venezia, aderendo ad una spesa di questo genere, venissimo ad aderire al concetto di ridurre Venezia come una famiglia patrizia, che, per tenere in piedi il proprio palazzo, contrasti la cena con la colazione.

Di fronte a questa spesa, che credo altamente civile, ma spesa di lusso, richiamo l'attenzione di tutti i colleghi sulla grave condizione in cui versa la città, e sul problema delle case di cui intratterremo il Consiglio nella prossima seduta.

SORGER, *assessore*. In linea di fatto risponde al consigliere Musatti che la tassa d'ingresso, autorizzata per alcune chiese, come i Ss. Giovanni e Paolo e i Frari, è devoluta a sostenere i restauri strettamente estetici del tempio, mentre ai restauri d'indole statica si provvede coi fondi governativi e comunali. Certo sarebbe meglio che quella tassa non ci fosse, ma, posto che fu autorizzata, profittiamone almeno fino al compimento dei lavori.

Quanto poi alla questione di merito, del concorso, cioè, del comune nella conservazione dei monumenti, essa è già stata tanto discussa qui dentro, che mi par proprio inutile di tornarci su.

L'Italia ha un patrimonio artistico troppo ricco, mentre è troppo povera per poterlo conservare come si conviene. Se ciò è vero per l'Italia, è anche più vero per Venezia. Si fa presto a dire che la tutela del nostro patrimonio artistico spetta unicamente al Governo, ma se così avessimo sempre continuato a dire, ci troveremmo ancora al bel tempo antico, quando al restauro dei monumenti del Veneto il Governo provvedeva con una trentina di mille lire annue. E fu per questo che, dopo la caduta del campanile, per indurre il Governo a prestare un soccorso veramente efficace ai nostri monumenti, noi non trovammo altro modo da quello in fuori di offrire a ciò anche il nostro concorso. Quest'accordo tra Governo e Comune fruttò ai nostri monumenti circa un milione, e si può ben dire che dalla rovina di un monumento tutti gli altri trassero così nuova vita.

Io sono lieto che anche il consigliere Musatti voti per il concorso del Comune nella ricosti-

tuzione del fondo occorrente per continuare gli iniziati lavori; ma non posso ammettere che si tratti, com'egli dice, di una spesa di lusso: no; non è questione di lusso, questa, ma questione di vita per la nostra città, e quando voi ci domandate case, io vi torno a rispondere che una casa non sarà mai bella e sana, se non sia giocondata dal benessere di coloro che la abitano.

E qui mi permetta il Consiglio ch'io venga a qualche dettaglio circa i lavori già fatti nei nostri monumenti e quelli che restano da fare, sempre, s'intende, col fondo governativo e comunale messo insieme nel 1901, e con quello che vi preghiamo colle odierne proposte di ricostituire.

Furono dunque pagate finora o impegnate: pei Frari, lire 253,468.57; pei Ss. Giovanni e Paolo, lire 130,955; per S. Francesco della Vigna, lire 90,000; per la Salute, lire 68,462.24; per S. Giacomo dell'Orto, lire 69,760.15; per S. Giacomo di Rialto, lire 3342.75; per S. Giorgio Maggiore, lire 2926; pel campanile di Torcello, lire 29,000; per S. Pietro di Castello, lire 800; pel monumento a Colleoni, lire 4266; pel campanile di S. Maria Formosa, lire 1059.67; per quello di S. Nicolò di Lido, lire 3320.75.

Sono preventivate per continuare i restauri già iniziati e intraprenderne di nuovi: Frari, lire 95,000; Ss. Giovanni e Paolo, lire 90,000; S. Francesco, lire 50,000; S. Giorgio Maggiore, lire 30,000; S. Marco, lire 200,000; S. Nicolò dei Mendicoli, lire 50,000; S. Maria Materdomini, lire 30,000; Ss. Apostoli, lire 20,000; S. Giovanni Crisostomo, lire 35,000; S. Giobbe, lire 70,000; Madonna dell'Orto, lire 40,000; S. Zaccaria, lire 70,000; Scalzi, lire 35,000; Redentore, lire 50,000; Gesuiti, lire 30,000; Monumenti diversi ed impreviste, lire 105. Totale un milione.

Tutti questi preventivi, come il Consiglio sa, sono fatti dall'Ufficio regionale dei monumenti, il quale conduce innanzi con grandissimo amore sì gran mole di lavoro, coadiuvato da un nostro ingegnere specialmente addetto ai monumenti.

In questi giorni si parlò nei giornali delle non buone condizioni della chiesa di S. Zaccaria. Faccio osservare al Consiglio che il restauro di questa chiesa è previsto in lire 70,000

in seguito ad una visita superlocale fatta a suo tempo dai professori Tomasatti e Paoletti.

Debbo anche far osservare al Consiglio che le 200,000 lire previste per la basilica di S. Marco sono appena sufficienti per il lavoro più urgentemente reclamato dalle condizioni statiche del monumento: e cioè del restauro dell'angolo di S. Alipio. Ma ben altri e costosi lavori si dovranno compiere nella nostra basilica: e perciò io, nel proporre al Ministero il concorso del comune nella conservazione dei nostri monumenti, chiesi anche che il Ministero stesso assegnasse per un certo periodo d'anni alla basilica una certa somma, prelevandola dai redditi del Palazzo Ducale. Dal momento, dicevo io, che l'anno scorso i redditi del Palazzo Ducale furono 115,000 lire e che le spese non ascsero a 70,000 lire (e si noti che i grandi restauri statici stanno per terminare) facciamo almeno che il monumento ricco e risanato tenga in piedi il monumento povero e malato. Ma il Ministero non fece buon viso alla nuova domanda, sicchè io mi rivolgo al Consiglio perchè voglia pregare il Sindaco ad insistere presso il Ministero, affinchè la fatta domanda venga accolta, e sia così assicurato l'avvenire della nostra basilica d'oro.

Il SINDACO dichiara di riservarsi di fare le pratiche opportune presso il Ministero, dopo però che sarà approvata la legge relativa alla ricostituzione del fondo per la conservazione dei monumenti nazionali.

TAGLIAPIETRA. Voglio dare alcuni schiarimenti a proposito dei proventi della Fabbriceria di S. Marco. Qualche cosa ha già detto l'assessore dei lavori pubblici. Aggiungerò che non è punto vero che la basilica di S. Marco non sia aperta se non nell'ora delle funzioni e che non si possa accedervi nelle altre ore se non verso pagamento. La basilica di S. Marco è sempre aperta, e senza pagamento, e soltanto per certe particolari comodità, per assistere alle funzioni dalle gallerie, devesi pagare. Ma questi sono particolari che è inutile esporre. Quanto poi si ricavi da questi pagamenti io non potrei precisare, perchè il bilancio della Fabbriceria di S. Marco è piuttosto complesso...

MUSATTI. Io non parlavo di S. Marco.

TAGLIAPIETRA. Ma pure ha citato la Fabbriceria di S. Marco.

MUSATTI. Ho parlato della Fabbriceria per la risposta che mi ha data la Giunta.

TAGLIAPIETRA. Ad ogni modo dichiaro che la Fabbriceria di San Marco spende per le riparazioni alla chiesa parte di quei complessi proventi che ha, ma non la maggior parte, perchè ai proventi vanno anche devoluti alle riparazioni ordinarie, cioè per quei bisogni a cui non basta per sopperirvi l'assegno annuo del Governo. Perchè le piccole manutenzioni della chiesa di San Marco rappresentano una spesa straordinaria, e a questa, che è pur notevole, va aggiunta quella per sostenere il decoro della chiesa, la quale è visitata non soltanto in quanto è museo, ma in quanto anche è chiesa. Così la cappella musicale importa una spesa rilevante, perchè si cerca che essa risponda a quell'importanza mondiale che è propria del monumento. Si tenga pure presente che, per esempio, per la cappella di Sant'Alipio occorrerà una spesa ben superiore a quella di 200 mila lire per la riparazione definitiva. Ora io credo bene che il Consiglio comunale molto concorra in queste spese, che tornando d'utilità al tempio insigne, sono coefficiente notevole per il benessere economico della collettività, la quale trae profitto dalla frequenza dei visitatori di questo monumento. Il Governo, come sempre, anche in questo si dimostra unilaterale, quando dice che noi graviamo per un importo soverchiante nei suoi bilanci, e quando dice che altrimenti dovrebbe dare in uguale misura per tutti i monumenti d'Italia, perchè anche noi, col bilancio che abbiamo, abbiamo spesi denari in proporzione tale, che nessuna città di Italia certo, ci può uguagliare; anzi ogni città potrebbe prenderci ad esempio. Credo perciò che nulla vi sia di più giustificato di quanto ci viene con la parte proposto; soltanto riterrei opportuno che nell'inciso: ritenuto che il Ministero contribuisca con altrettanta somma, in luogo di ritenuto si dica: a condizione, allo scopo di dimostrare che da soli non possiamo provvedere, ma che anzi, se il Governo non ci aiuta, non si fa nulla.

SINDACO. C'è già un impegno del Governo in una nota ministeriale.

TAGLIAPIETRA. Ma, data la lentezza del Governo, non vorrei che accadesse quello che è accaduto per l'angolo di Sant'Alipio. La Fabbriceria fu costretta ad incontrare un debito di

20,000 lire in mancanza d'altre risorse, per continuare i lavori di presidio, e sta attendendo da tre o quattro mesi dal Ministero degli interni e dal Ministero di grazia, giustizia e culti l'approvazione definitiva, quasi si trattasse d'un edificio d'importanza meschina e trascurabile.

PAGANUZZI. Concordando nelle idee esposte dal collega Tagliapietra propone di usare nella parte la frase: ritenuta la condizione.

FOSCARI. Raccomanda che il contributo dello Stato sia versato prima di quello del comune.

SORGER. Risponde che questo fu sempre fatto e si continuerà a fare.

FOSCARI. Domanda se la tassa a carico dei visitatori vada a sollievo della spesa caricata soltanto allo Stato o anche di quella posta a carico del comune.

SORGER. Risponde che va a beneficio di tutte e due le quote.

Nessun altro consigliere chiedendo di parlare, il Presidente mette ai voti per alzata e seduta la parte, colla modificazione proposta dai consiglieri Tagliapietra e Paganuzzi, e cioè che alla parola *ritenuto* si sostituiscano le parole: *ritenuta la condizione*.

La dichiara approvata all'unanimità.

Il presente verbale venne approvato di conformità all'articolo 65 del regolamento per la trattazione degli affari in Consiglio comunale.

Della premessa deliberazione ne fu riconosciuto e proclamato l'esito a norma dell'articolo 275 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164.

Datasi lettura all'adunanza del presente verbale, venne da essa approvato e quindi firmato a sensi degli articoli 276 e 278 della legge comunale predetta mandandosene, previa pubblicazione, rassegnare duplice copia alla Regia prefettura, a sensi dell'articolo 188 della legge stessa, e dell'articolo 68 del relativo regolamento 19 settembre 1899, n. 394.

Il Presidente  
GRIMANI.

Il Consigliere anziano  
A. MARCELLO.

Il Segretario  
BOLDRIN.

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia del presente verbale di deliberazione venne, a norma dell'articolo 123 di detta legge, per mezzo dell'ufficio di spedizione pubblicato

ed affisso all'albo Pretorio il giorno 6 giugno 1908.

Certifica inoltre che non venne prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione, contro la stessa deliberazione.

Venezia, il 7 giugno 1908.

*Il segretario capo*  
BOLDRIN.

Per copia conforme all'originale munito del bollo di legge ed esistente in atti d'ufficio.

Venezia, li 12 giugno 1908.

*Il segretario capo*  
BOLDRIN.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato » (N. 957).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 957).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della presente legge e di quella per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 2.

I beni da alienarsi sono periziati, stimati ed ove occorra, ripartiti in lotti dall'ufficio tecnico di finanza della provincia ove essi o la maggior parte di essi si trovano.

La stima e la ripartizione in lotti con le relative condizioni d'incanto debbono essere approvati dall'intendente di finanza della stessa provincia.

(Approvato).

#### Art. 3.

La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'Amministrazione demaniale in conformità del regolamento per la esecuzione della presente legge.

Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire 20 mila, gli incanti sono tenuti nell'ufficio del Registro o del Demanio, nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.

Quando invece il valore di stima supera le lire 20 mila, gli incanti sono tenuti negli uffici dell'Intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.

Però l'Amministrazione demaniale è sempre in facoltà di derogare a questa norma di competenza, nei modi e con le attribuzioni indicate nel regolamento generale per la esecuzione della presente legge e di cui all'art. 14.

(Approvato).

#### Art. 4.

Gli offerenti all'incanto non possono essere ammessi se non hanno, prima dell'apertura del medesimo e nei luoghi e modi indicati dal regolamento di cui all'art. 14, fatto, il deposito d'una somma eguale al decimo del valore di stima dei beni per i quali adiscono l'incanto. Il deposito deve essere effettuato in denaro o in rendita sul Debito pubblico dello Stato valutata a norma dell'art. 330 Codice procedura civile. L'offerente deve inoltre depositare l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicate nell'avviso d'asta.

Non è ammessa alcuna dispensa dal deposito; d'ogni mancanza o deficienza sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.

(Approvato).

## Art. 5.

Quando l'Amministrazione demaniale non disponga altrimenti, l'incanto nel secondo caso previsto dall'art. 3, è presieduto dall'intendente di finanza della provincia o da un funzionario della stessa Intendenza da lui delegato; nel primo caso è presieduto dal ricevitore del Registro o del Demanio del luogo ove l'incanto s'effettua. Essi sono assistiti nelle operazioni d'incanto da funzionari scelti fra le persone indicate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, ai quali spetta l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni.

(Approvato).

## Art. 6.

Il primo esperimento d'asta è tenuto ad estinzione di candela vergine, secondo le norme prescritte dall'art. 674 del Codice procedura civile, 2°, 3° e 4° capoverso.

Se l'incanto non può compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta e in questo non siasi altrimenti disposto, sarà continuato nel giorno seguente non festivo.

Qualora non siasi fatte offerte all'incanto il secondo esperimento avrà luogo mediante offerte per schede segrete nei luoghi, nei termini e con le garanzie indicate nel regolamento generale di cui all'art. 14: l'aggiudicazione sarà pronunziata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.

Riuscito infruttuoso anche il secondo esperimento, l'Amministrazione demaniale potrà ordinare ulteriori esperimenti d'asta, con successive riduzioni, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore di stima.

Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

(Approvato).

## Art. 7.

Nel caso di aggiudicazione definitiva, il verbale dell'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva, nell'interesse dello Stato, l'appro-

vazione dell'intendente di finanza se il prezzo di vendita non supera le lire 20,000, e se le supera quella del Ministero delle finanze. Qualora il prezzo di vendita oltrepassi le lire 50,000 l'approvazione deve essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato sul verbale di aggiudicazione.

Nel termine di giorni dieci da quello nel quale gli sarà stata notificata la intervenuta approvazione, deve l'aggiudicatario versare la differenza fra il decimo del prezzo di vendita e il decimo del valore di stima da lui depositato. Oltre il primo decimo del prezzo, deve l'aggiudicatario pagare nel termine ora detto, il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo per il servizio e la coltivazione del medesimo, a senso dell'art. 413 del Codice civile.

Dopo che il verbale d'asta, approvato dall'autorità competente, è stato registrato presso l'Ufficio del registro, l'intendente di finanza, ottenuta la prova dei pagamenti di cui nel capoverso che precede, ne rilascia all'aggiudicatario un estratto in forma esecutiva; e tale estratto costituisce il titolo per la trascrizione, la presa di possesso e la voltura catastale.

L'aggiudicatario non potrà entrare nel possesso dei beni acquistati prima che sia approvata l'aggiudicazione.

Egli potrà, osservato il regolamento del quale all'art. 14, essere autorizzato a raccogliere i frutti pendenti ed al taglio dei boschi ove ne abbia pagato il prezzo, corrispondente al valore dei frutti o del taglio dei boschi, od abbia previamente fornita idonea garanzia pel pagamento, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

Ove l'aggiudicatario non adempia all'obbligo dei pagamenti indicati nel primo capoverso del presente articolo, egli è soggetto alla perdita del deposito di cui all'art. 4, e il fondo sarà rivenduto dall'Amministrazione demaniale nei modi indicati nel regolamento: nel caso di differenza in meno fra il prezzo della prima vendita e quello della seconda, il primo aggiudicatario sarà tenuto al rimborso allo Stato del prezzo differenziale e degli interessi relativi decorsi fino al pagamento. Per l'esazione di queste somme dovrà l'Amministrazione demaniale seguire le norme speciali indicate nel regolamento.

Nel caso di differenze in più, l'eccedenza profitta allo Stato.

(Approvato).

Art. 8.

I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare. L'acquirente ha facoltà di anticiparli in tutto od in parte.

Pei beni di provenienza dell'Asse ecclesiastico, è ammesso il pagamento mediante obbligazioni ecclesiastiche giusta l'articolo 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

(Approvato).

Art. 9.

Gl'immobili pei quali sia avvenuta una diserzione d'incanto, possono, quando l'Amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, con che non siano variati, se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni della vendita.

Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata od il contratto stipulato a trattativa privata è approvato dall'intendente di finanza o dal Ministero, secondochè il prezzo di vendita non superi o superi le lire 20,000, fermo il disposto dell'art. 6 nel caso che il prezzo superi le lire 50,000.

(Approvato).

Art. 10.

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, a partito privato, senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni, il cui valore di stima non superi le lire 10,000, e dei quali il Governo del Re abbia ordinata l'alienazione.

(Approvato).

Art. 11.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nelle leggi speciali circa la vendita dei beni immobili patrimoniali dello Stato di qualsiasi provenienza e natura.

Nulla però è innovato alle leggi 10 agosto 1862, n. 743, e 2 luglio 1896, n. 268, pei beni ai quali esse si riferiscono, nè alla legge 5 luglio 1908, n. 390, relativa agl'immobili devoluti allo Stato per debiti d'imposta.

Rimangono pure in vigore le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 429, concernenti l'alienazione dei relitti di terreni e gli altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a vendere a trattativa privata ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare con gli enti stessi, i beni immobili patrimoniali, non necessari per servizi governativi, quando il valore di stima non superi le lire 100,000.

È pure autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a permutare con privati i suindicati beni, che abbiano un valore di stima non superiore a lire 50,000.

(Approvato).

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3848, che riguardano l'Amministrazione dei beni provenienti dal patrimonio ecclesiastico. Tali beni sono amministrati con le norme che si applicano per tutti gli altri beni patrimoniali dello Stato.

(Approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re emanerà il regolamento necessario per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ed altri enti pubblici » (N. 964).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ed altri enti pubblici ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1908

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato, N. 964).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

I sistemi di procedura coattiva attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei Sub-economati dei benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e Sub-economati predetti), delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopramenzionati.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente Ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore, nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.

(Approvato).

#### Art. 3.

Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore, o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'Ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza a norma del Codice di procedura civile.

L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.

BACCELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *relatore*. Riguardo all'articolo 3, l'Ufficio centrale, che ha esaminato questo disegno di legge, ha avuto qualche preoccupazione; perchè, non essendo indicato nella legge verun breve termine perentorio, entro il quale si debba ultimare il giudizio, la concessa sospensione al pagamento può generare la conseguenza che tali cause, per negligenza delle parti od altro motivo, restino giacenti per lungo tempo presso i tribunali, con danno gravissimo delle Amministrazioni pubbliche che procedono alla esecuzione.

L'Ufficio centrale si è guardato dal proporre qualche aggiunta o modificazione al disegno di legge. Viste le condizioni di tempo in cui ci troviamo e la necessità urgente della legge stessa: ma nello stesso tempo rivolgo una preghiera all'onorevole ministro perchè, se si deve fare un regolamento, si porti qualche riparo a questo pericolo.

Si potrebbe, per esempio, in analogia a certe disposizioni del Codice di procedura civile, stabilire che il giudice, mentre accorda la sospensione, stabilisca un termine per l'ulteriore e sollecito corso della controversia.

Ripeto, qualche rimedio bisogna trovarlo per impedire che queste cause, tra le quali ve ne possono essere delle importanti, restino già-

centi per lungo tempo, con grave danno delle stesse Amministrazioni pubbliche che procedono all'esazione delle loro entrate patrimoniali.

L'Ufficio centrale fa quindi calda raccomandazione al ministro in questo senso, che cioè il giudice debba, collo stesso decreto di sospensione, porre un termine affinchè questa non resti indefinita ed in arbitrio delle parti.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Le obiezioni fatte dall'onorevole relatore sono sensate, ma in fatto credo che non possano trovare una opportuna applicazione.

Non vi è pericolo che la sospensione della esecuzione, consentita dall'autorità giudiziaria, duri indefinitivamente, perchè o si chiede prima della opposizione agli atti esecutivi, ed il conciliatore, pretore, o tribunale, nell'accordarla assegna l'udienza e per la conferma della sospensione e per decidere in merito della opposizione, e così sollecitamente interviene il giudice.

Se poi si ottiene la sospensione in un giudizio in corso, questa sospensione o sarà revocata, se si respinge l'opposizione, o, se verrà accolta la fatta opposizione agli atti esecutivi, si convertirà successivamente nell'annullamento degli atti esecutivi.

In qualunque modo, la sospensione deve aver termine, e resta così escluso il pericolo che ora si teme. Avverrà quello che ora avviene tutte le volte che si ottiene la sospensione di atti esecutivi.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. L'onorevole relatore sa che l'articolo 4 del disegno di legge presentato dal Ministero non ammetteva la possibilità della sospensione della procedura esecutiva, quando si fosse in grado di appello. Ma alla Camera la Commissione desiderò che anche questa garanzia pei debitori ci fosse, cioè che il giudice di appello potesse ordinare la sospensione. Ma si sa bene che quando quel *fumus iuris* non è stato riconosciuto dal primo giudice è molto difficile che sia riconosciuto dal giudice di appello.

Ecco perchè io accettai la modificazione proposta dalla Commissione. Certamente non si può

imporre al giudice di giudicare entro dati termini o in tali altri; ma in ogni modo io studierò la cosa anche in sede di regolamento; affinchè possa essere decisa la lite al più presto, quando interviene la sospensione, che però difficilmente il secondo giudice potrà ammettere.

BACCELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *relatore*. Anche a nome dell'Ufficio centrale, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti questo art. 3.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo: oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o della inibitoria da parte dell'autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dall'autorità adita per l'appello.

Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

(Approvato).

#### Art. 5.

Ai procedimenti di esecuzione mobiliare sono applicabili le disposizioni delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, testo unico 29 giugno 1902, n. 281 (articoli 33 a 42).

I relativi atti però sono compiuti dall'ufficiale giudiziario o dall'usciera designati nell'art. 2, con diritto alle competenze, di cui nell'articolo stesso, anzichè dal messo dell'esattore.

I procedimenti di esecuzione sugli immobili si svolgono con le norme dettate dal testo unico delle leggi sul Credito fondiario, 16 luglio 1905, n. 646 (articoli 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56).

(Approvato).

## Art. 6.

Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo, quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire 30, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi 25, quando la somma superi le lire 30 e non le lire 100.

(Approvato).

## Art. 7.

Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.

(Approvato).

## Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente legge sono applicabili ai procedimenti esecutivi per la riscossione delle tasse sugli affari. Il termine prefisso nell'ingiunzione è anche in questo caso portato a 30 giorni.

(Approvato).

## Art. 9.

Il Governo è autorizzato a riunire e pubblicare in testo unico le disposizioni di questa legge, e gli anzichiamati articoli delle leggi per la riscossione delle imposte dirette e sul credito fondiario, colle modificazioni di forma opportune per il loro riferimento agli enti contemplati in questa legge ed alle tasse sugli affari.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge:**  
« Tombola telegrafica a beneficio dell'ospedale di Cotrone » (N. 949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio dell'ospedale di Cotrone ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

## Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, alla Congregazione

di carità di Cotrone, per esclusivo vantaggio di quell'ospedale civile, una tombola telegrafica per l'ammontare di lire cinquecentomila.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Sulla Commissione di inchiesta istituita con Regio decreto 8 marzo 1908, n. 97, e sull'aumento del limite massimo della annualità per le pensioni assegnate al Ministero della pubblica istruzione con l'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213 » (N. 955).

PRESIDENTE. In seguito alla deliberazione presa dal Senato, il senatore Riolo, relatore, ha facoltà di leggere la sua relazione sul disegno di legge: « Sulla Commissione d'inchiesta istituita col Regio decreto 8 marzo 1908, n. 97, e sull'aumento del limite massimo dell'annualità per le pensioni assegnate al Ministero della pubblica istruzione con l'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213 ».

RIOLO, relatore. Signori senatori, la brevità del tempo, la necessità di provvedere urgentemente, dimostrata così luminosamente dal Presidente del Consiglio, pongono l'Ufficio centrale nella condizione di riferire oralmente, non potendo, ai sensi del regolamento, leggere una relazione che non vi è stato il tempo di compilare.

L'Ufficio centrale avrebbe avuto il desiderio di presentarvi una elaborata relazione, però, ripeto la brevità del tempo, il volere del Senato impongono all'Ufficio centrale di restringere a poche parole la sua relazione orale; parole che saranno il risultato fedele di quello che si è svolto nel suo seno; onde, in forma quasi telegrafica, permettetemi la frase, io esporrò al Senato le ragioni, per le quali si è deliberato di approvare il disegno di legge senza alcuna modificazione.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. Per ciò che riflette il primo e il terzo, unanime è stato il consenso dell'Ufficio centrale nell'approvarli.

Nel primo articolo si danno alla Commissione

d'inchiesta i poteri dell'autorità giudiziaria per escutare i testi. Parve all'Ufficio centrale così evidente la ragione di essere di questo articolo, che non ne fece quasi discussione, poichè ritenne che non è possibile che una Commissione d'inchiesta possa procedere nei propri lavori, senza escutare i testimoni ed averne i mezzi.

Il terzo articolo riguarda un aumento di fondi per i nuovi collocamenti a riposo, questo non poteva essere oggetto di dibattito, dal momento che, essendovi un numero maggiore d'impiegati messi in disponibilità, necessità vuole che si abbiano maggiori fondi. Su questo articolo, ripeto, l'Ufficio centrale non ha discusso e lo ha approvato con voti unanimi.

Qualche osservazione sollevò l'art. 2, col quale si propone che le proposte della Commissione d'inchiesta terranno luogo del parere del Consiglio di amministrazione di disciplina.

Si disse che tale proposta non solo sia in contraddizione colla legge sullo stato giuridico degli impiegati, ma che anco metta parecchi di noi componenti l'Ufficio centrale, che facemmo parte della Commissione la quale esaminò quel disegno di legge, in contraddizione con noi stessi. Ma l'Ufficio centrale considerò come per eccezionali condizioni siano necessari eccezionali provvedimenti, e come non implichi contraddizione una deroga temporanea imposta dalla necessità di provvedere ad urgenti bisogni.

Quando la legge sullo stato giuridico degli impiegati venne votata, era già in vigore una Commissione d'inchiesta sulla intiera amministrazione della pubblica istruzione, con larghissimi poteri che si estendevano sull'opera del ministro, come del più lontano maestro di scuola.

Tutta l'amministrazione della pubblica istruzione era sotto il peso della Commissione d'inchiesta; e l'Ufficio centrale vide come una condizione eccezionalissima si presentava, che cioè i direttori generali, i capi sezione, i capi divisione, i quali erano chiamati dalla legge sullo stato giuridico a far parte delle Commissioni di disciplina, potevano benissimo trovarsi anch'essi coinvolti sotto la censura della Commissione d'inchiesta, ed in tal caso, nella condizione di giudicare se stessi.

Questo anormale stato di cose ed il bisogno di porvi riparo consigliarono l'Ufficio centrale

a proporvi l'approvazione del disegno di legge come ci è stato presentato. È un provvedimento di natura temporanea, che non fa alcuno strappo alla legge sullo stato giuridico degli impiegati. È ad una temporanea incompatibilità di funzioni che viene a provvedersi col presente disegno di legge, che l'Ufficio centrale, a voti unanimi, vi propone di approvare.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 816).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Onorevoli colleghi! Una legge non è all'ordine del giorno, vi si mette in via eccezionale; la relazione non è scritta, si fa orale in via eccezionale. Voi credete che vi sia il nemico alle porte, temete che il discorso incendiario del senatore Vischi abbia fatto scoppiare una guerra? No, si tratta solamente dell'inchiesta alla Minerva; il fatto vuole che quando si pronunzia questo nome qualche disordine accada e s'incomincia dal disordine all'ordine del giorno del Senato!

Io ho preso la parola per oppormi a questo disegno di legge; ma, prima di entrare nel merito, a causa della natura stessa di questo disegno di legge e delle circostanze che accompagnarono il nascere della Commissione d'inchiesta, dei cui poteri oggi si tratta, mi permetta il Senato di fare una dichiarazione personale, allontanandomi molto dalle mie abitudini, perchè di me molto mal volentieri io parlo, come forse mal volentieri anche gli altri sentono parlare.

Molti possono trovare nella loro coscienza un certo ritegno ad opporsi all'inchiesta, così come si vuol costituire, per timore che si creda che questa opposizione celi la volontà di impedire che si faccia piena luce, d'impedire che si arrivi anche alla punizione di coloro i quali possono risultare colpevoli. Ora quelli che mi conoscono non hanno bisogno della dichiarazione che sto per fare, ma io non posso pretendere di essere conosciuto da tutti. Se vi fu fiero oppositore a quelle Amministrazioni che più sono sospette, se vi fu fiero oppositore nel tempo in cui altri glorificavano colui che aveva

maggiori colpe, fui io, e questo ben sanno tutti quelli che appartengono all'insegnamento; dunque non può che esser lontano dall'animo mio il desiderio che piena luce non sia fatta. Ma io credo che il presente disegno di legge non sia utile al fine a cui tutti noi dobbiamo tendere, che è quello di ricondurre un serio e profondo ordine nel Ministero della pubblica istruzione. Se questo deve essere lo scopo che tutti ci proponiamo, noi dobbiamo scegliere i mezzi più idonei a conseguire questo scopo.

Ora che si vuol fare con questo progetto di legge? Si fa prima di tutto sanzionare per legge la costituzione della Commissione, perchè nell'attribuirle i poteri il Parlamento naturalmente approva la Commissione stessa, la fa sua in certo modo, e fa suoi anche gli scopi, ai quali la Commissione era diretta, fa suo il mandato che il ministro da principio aveva sotto la sua responsabilità ad essa conferito. Qual è questo mandato? Purtroppo non posso desumerlo dalla relazione del Senato, che non esiste; devo andare agli Atti dell'altra Camera per conoscerlo. Fu istituita per decreto 8 marzo 1908 questa Commissione di inchiesta col mandato di esaminare le condizioni dei servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e le eventuali responsabilità a carico dei funzionari risultanti dal procedimento svoltosi innanzi l'Alta Corte di Giustizia, e di proporre provvedimenti sia riguardo alle persone, sia riguardo alle riforme dell'amministrazione. Quindi una parte del mandato più ristretta e immediata consistente nella ricerca delle responsabilità quali risultavano dal procedimento, che aveva avuto luogo innanzi all'Alta Corte di Giustizia, e un'altra parte assai più lata, quasi senza confini riconoscibili, consistente nella ricerca delle condizioni dei servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, il che significa nella ricerca di tutto. L'inchiesta è generale su tutta la pubblica istruzione e deve chiudersi poi con la proposta di riforme, o mediante legge o mediante altri provvedimenti.

SERENA. Ha dimenticato il mandato di ispezionare tutti gli Istituti. Nella relazione non c'è; è nel decreto che istituisce la Commissione.

SCIALOJA. Non figura nella relazione alla Camera elettiva, nè al Senato.

Ora a me pare che tutte queste funzioni, che sono contenute in tali mandati, siano parte

essenziale delle funzioni del ministro. È il ministro della pubblica istruzione, il quale, se vuole ricondurre l'ordine nel suo Ministero, deve completamente, e sotto la sua piena responsabilità, con l'esplicazione di tutti i suoi poteri, adempiere a questo suo dovere.

Il mandare ad una Commissione, come da principio pareva si volesse fare, l'esplicazione di questo potere ministeriale, era già cosa, a parer mio, inopportuna; ma si poteva tuttavia dire che il ministro agiva per mezzo della Commissione, il cui mandato s'irradiava nel potere ministeriale; ma oggi le cose si aggravano, perchè il mandato trarrebbe la sua forza dal nostro voto, dal voto del Parlamento. Or non è forse questo un primo elemento di disordine, che il ministro della pubblica istruzione confessi di non poter da sè adempiere pienamente al proprio ufficio, di aver bisogno dell'aiuto di una Commissione con poteri eccezionali, che gli stia a fianco per agire senza le responsabilità statutarie? E per far che cosa? Per fare delle ricerche nel suo Ministero, nel personale che da lui immediatamente deve dipendere.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma nell'esercito e nella marina non si è mica fatto diversamente.

SCIALOJA. Parliamo ora di quello che si vuol fare adesso; parlerò poi del resto. Il ministro in sostanza dice: Non so chi mi circonda in questo Ministero, non so come vadano le cose; venite signori dell'inchiesta, cercate se vi sono dei colpevoli e proponetemi le riforme che io devo adottare.

Io ripeto francamente, che questo è un primo elemento di disordine che s'introduce nel Ministero; perchè fino a quando in questo Ministero il ministro non governerà con tutti i poteri che ogni ministro deve avere ed usare sotto la propria responsabilità, l'ordine non si ristabilirà. La fonte di tutto il disordine della Minerva, non è altro che questo, se noi ne studiamo la storia. I ministri che si sono succeduti o non hanno esercitato, o hanno male esercitato i poteri loro affidati. Questa è la ragione d'ogni male, non c'è bisogno di andarne a cercare altre al di là della verità.

Questa Commissione fu costituita nove mesi or sono; anzi più di nove mesi; il decreto è dell'8 marzo 1908; ed incominciò subito il suo lavoro. La scelta delle persone, che la compo-

nevano, incontrò il plauso di tutti; e fu forse questa una delle ragioni per cui non sorsero gravi opposizioni contro questa Commissione dappprincipio. Ma appunto perchè le persone furono scelte in modo eccellente, l'esame dell'opera della Commissione ci deve condurre alla necessaria conseguenza, che il vizio dell'opera sua non dipende dalle persone, ma dalla natura dell'istituzione.

Infatti, in qual modo si è spiegata l'opera della Commissione durante questi nove mesi? Quale è il figlio, che fu partorito dopo questi nove mesi?

Abbiamo avuto una serie di proposte relative a quei funzionari, le cui colpe potevano apparire più chiare in seguito al processo dell'Alta Corte.

La seconda parte del suo mandato è quella di cui si è occupata la Commissione in questo tempo non breve. Furono da essa fatte alcune proposte di punizioni d'impiegati. La proposta fatta prima che entrasse in vigore la nuova legge sullo stato giuridico degli impiegati ebbe il pieno suo effetto. Ma ecco che nel giugno del 1903 è pubblicata la legge sullo stato giuridico degli impiegati, la quale è fondamentale per tutte le nostre Amministrazioni, perchè costituisce i diritti degli impiegati, come i doveri di essi, con precise sanzioni. E fra i diritti degli impiegati, nell'art. 16 e nell'art. 20 della legge, si notano quelli di non poter essere dispensati dal servizio, di non poter essere puniti con certe più gravi punizioni, se non in seguito al parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina; il quale, per legge, è costituito in un determinato modo uguale in tutti i dicasteri; è costituito dai capi supremi dei singoli rami dell'amministrazione. Allora la Commissione si trovò in un imbarazzo non lieve, perchè le proposte sue, le proposte di persone, le quali avevano un grado molto superiore a quello dei componenti i Consigli di disciplina stabiliti dalla legge sullo stato giuridico, non potevano avere applicazione.

Come fu risoluto il problema? A me pare, giustamente. Non si poteva violare il diritto, che la nuova legge aveva costituito; non si potevano infliggere le punizioni, solo perchè erano proposte dalla Commissione d'inchiesta; bisognava sentire il parere dei collegi legal-

mente costituiti. E che cosa accadde? Accadde un fatto piuttosto grave. Il Consiglio di amministrazione e di disciplina della pubblica istruzione rifece, come doveva, il procedimento istruttorio (fu un duplicato necessario), e presentò le sue proposte alquanto diverse da quelle della Commissione d'inchiesta.

Io, per verità, credeva che in quel momento fosse cessato l'ufficio della Commissione d'inchiesta; perchè, quando quest'organo straordinario composto di persone, e per le qualità personali, e per il posto che occupano, così alte, quando questo corpo non poteva più esplicare il suo mandato, neppure nella parte più ristretta e precisa, a me pareva l'opera sua fosse terminata.

Invece noi troviamo che furono accolte, se non erro, le proposte del Consiglio di amministrazione e di disciplina e furono presi provvedimenti in base a queste, come legalmente si doveva, e non ebbero effetto le proposte della Commissione. Il fatto non è piacevole per essa; nè può dirsi che contribuisca molto all'ordine di un Ministero, il sapere che un impiegato dalla Commissione d'inchiesta è ritenuto meritevole di una pena, e dal Consiglio di disciplina è ritenuto meritevole di una pena diversa. Quale dei giudici è stato più giusto? Tutto ciò non serve molto a porre la nostra coscienza e la coscienza degl'impiegati, di cui si tratta, in perfetta quiete.

Ed ecco allora la ragione del secondo articolo del presente disegno di legge.

Per evitare ogni screzio, si fa uno strappo alla legge generale e si conferiscono alla Commissione speciale i poteri normali del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

È dunque un tribunale disciplinare speciale che si costituisce con questa legge, violando, legalmente, il principio della legge generale del giugno 1903.

Per tutti i Ministeri d'Italia vi è un diritto bene stabilito; gl'impiegati hanno il diritto di non essere puniti, di non essere dispensati dal servizio, se non sentito il proprio Consiglio di disciplina; il Ministero della pubblica istruzione, che ha bisogno di ordine, di legalità, di giustizia, è posto fuori della legge, colla costituzione di un tribunale speciale. E non mi si critichi prendendo alla lettera questa parola: si tratta di un collegio disciplinare, al quale

spetta la proposta della pena e l'esame delle colpe.

Ora io dico francamente che la mia coscienza di uomo libero si sente offesa dalla violazione del diritto degli impiegati con la costituzione della Commissione speciale.

È canone fondamentale di ogni libertà che, quando una legge generale ha stabilito diritti con determinate garanzie e giudici determinati, non si possono costituire giudici speciali. La violazione dei più santi sentimenti di uguaglianza e di giustizia non mi pare atta a ricondurre l'ordine in un Ministero. Il primo requisito, perchè un Ministero funzioni rettamente, è che l'impiegato senta tutta l'importanza del suo dovere e del suo diritto, ne misuri l'entità senza eccessi in nessun senso, e sia forte nel suo diritto, forte nel suo dovere. Se egli può temere violazioni del diritto, vengano pure dal potere legislativo, la sua coscienza non potrà mai essere tranquilla, come noi dobbiamo volere che sia.

Io dunque come italiano, come Scialoja forse (perchè nel mio sangue ferve un vecchio sentimento di libertà), mi ribello a disposizioni di carattere speciale, che sono sempre nella storia apparse antiliberali.

Per queste ragioni io credo che non si possa accettare l'art. 2 di questo disegno di legge, che contiene la disposizione più grave, a parer mio.

Veniamo all'art. 1. È evidente che, se la Commissione d'inchiesta deve continuare a svolgere il proprio mandato, il primo articolo si impone: è una necessità, perchè si cadrebbe addirittura nel ridicolo, se questa Commissione d'inchiesta, domandando la testimonianza di coloro che essa chiama innanzi a sè, non fosse neppur certa della verità di quello che i testimoni vengono a deporre.

Forse una delle cause per cui in tanto lungo tempo la Commissione non ha potuto spiegare quell'azione, che tutti ritenevamo che avrebbe spiegato, è questa: che si è trovata di fronte a testimoni, non dico falsi, ma reticenti; essa non aveva lo strumento per farli parlare. Dunque se la Commissione deve continuare, contro l'art. 1 io non avrei da obiettare nulla, se non quello che ho detto da principio; ossia che nell'approvare l'art. 1 noi facciamo nostra questa Commissione e così veniamo ad offendere la sfera d'azione del ministro. Io dico fran-

camente che la mia grande meraviglia è questa: che sia il ministro stesso, il quale viene a proporci tale diminuzione delle proprie funzioni e dei propri diritti.

È un sistema curioso, a cui ci veniamo a poco a poco avvezzando. Il ministro, quando si trova di fronte a qualche difficoltà, invece di agire, come è suo diritto e dovere, nomina una Commissione d'inchiesta; e così andiamo avanti a forza di Commissioni d'inchiesta, il che significa a forza di disordini, perchè ogni Commissione d'inchiesta nominata è servita solo a questo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo poi!

SCIALOJA. Il Presidente del Consiglio, che si meraviglia della mia affermazione e che è certo il migliore amministratore del Ministero presente, che è anzi un modello di amministratore, non ha mai nominato Commissioni d'inchiesta nel suo Ministero: egli si riserva di lasciar fare questo nei Ministeri che direi quasi coloniali, perchè non godono della pienezza del diritto comune; ma nel proprio Ministero, da amministratore eccellente, non ha fatto mai questo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Perchè non sono mai nati dei disordini, nemmeno sotto alcuno dei miei predecessori.

SCIALOJA. Domando scusa. Un movimento di pubblica opinione contro alti funzionari del suo Ministero c'è stato e grave.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ed era ingiusto, e fu riconosciuto per sentenza.

SCIALOJA. Un movimento di pubblica opinione assai grave c'è stato, e forse in un altro Ministero si sarebbe nominata una Commissione d'inchiesta, perchè le sentenze non hanno mai impedito le Commissioni d'inchiesta, in altri Ministeri. Ma lei, ottimo amministratore, ha preso sopra di sè la sua completa responsabilità, ha giudicato bene con plauso di tutti, ed ha affermato il potere ministeriale.

Onorevole Giolitti, ella è un eccellente ministro, ed io le chiedo soltanto questo: Comunici i suoi sistemi anche agli altri Ministeri, e sarà il miglior modo...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Bisognava fare questa raccoman-

dazione anche a tutti i predecessori, negli altri Ministeri.

SCIALOJA. Benissimo, e sarebbe stato utile; uno è stato anche suo collega, e temo che sia quello che abbiamo giudicato. Bisogna comunicare ai colleghi la propria virtù, non riservarla solo per sé. (*Si ride*).

Si è ricordata l'inchiesta sulla guerra e sulla marina; ma quelle sono vere inchieste parlamentari; in esse si esplica l'azione del Parlamento, il quale istituisce una ricerca completa sopra una data Amministrazione. Che la cosa sia buona o cattiva non starò a discutere ora; eccellente io non la direi, perchè più di un inconveniente si è manifestato per la soverchia larghezza delle inchieste ordinate. Io credo che anche le inchieste parlamentari, per riuscire utili, hanno bisogno di una ben determinata sfera d'azione; l'averle ordinate troppo late, è cosa che non ha certo giovato allo svolgimento di esse; ma questa è una questione estranea al presente nostro ragionamento.

Ciò che ora è da notare, è che quelle inchieste, buone o cattive che siano, hanno carattere parlamentare; per esse il ministro non ha diminuito in nulla la sfera della propria azione, egli l'ha conservata intatta. Naturalmente il ministro rispetta, come deve rispettare, la Commissione d'inchiesta, non vuol prevenirne le conclusioni in parecchie parti, onde sarà in certo modo anche qualche volta paralizzato nella sua azione, ma non perchè non voglia o non possa spiegare la sua azione. Non è il ministro venuto a dirci: « io non so come rimediare ai mali del mio Ministero, venite ad aiutarmi egregi uomini »; ma è il Parlamento che ha detto: « voglio conoscere come va il Ministero ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono state proposte di iniziativa del Governo tutte e due quelle inchieste.

SCIALOJA. Ma il Governo non agiva come un ministro capo della sua Amministrazione; era il Governo proponente una legge.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Anche qui è il Governo proponente una legge.

SCIALOJA. Sì, ma ora viene a domandarci la ratifica di un fatto avvenuto nove mesi or sono, per sua iniziativa.

GIOLITTI *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. È stata deliberata in Consi-

glio dei ministri, come lo furono le altre due inchieste.

SCIALOJA. Altro è il Consiglio dei ministri che fa un decreto, ed altro il Consiglio dei ministri che propone una legge. Se il Parlamento non avesse accettato la sua proposta d'inchiesta parlamentare, questa non avrebbe avuto alcun effetto; mentre quando il Consiglio dei ministri ha fatto un decreto, ha spiegato un potere che non dipende dal Parlamento, e il decreto rimane, anche se il Parlamento in questo caso non volesse dare la sua postuma sanzione. La posizione è assolutamente diversa.

In ogni modo io torno a dire: l'art. 2 è di tale gravità che io non posso, come liberale, accettarlo. L'articolo primo non è illogico, ma è di somma gravità, perchè a me pare...

PENSERINI. Domando di parlare.

SCIALOJA ... che l'esplicazione lunga e continuata di un'opera quale quella della Commissione d'inchiesta, non possa giovare al riordinamento della Minerva. Io vorrei invece che il ministro affermasse solennemente di essere disposto a far esso, coi suoi poteri, prontamente, tutte le ricerche necessarie; di proporre esso le riforme necessarie, sotto la sua responsabilità. Egli può sentire chi vuole, sotto la sua responsabilità, non deve essere legato alla proposta di una Commissione, la quale trovi la radice del suo mandato in leggi simili a questa che ci fu proposta.

Rispetto all'art. 3 non posso che manifestare la mia approvazione. È evidente che per riformare quel Ministero, bisognerà procedere con energia, energia che io richiedo dal ministro; e questa può portare alla necessità di collocare a riposo e di dispensare dal servizio impiegati oltre il numero normale. Perciò noi dobbiamo dare al ministro tutti i poteri necessari per esplicare la sua facoltà. Ma non dobbiamo dargli nessuno di quei poteri, che sono tali solo apparentemente, ma che costituiscono invece soltanto un vincolo all'esplicazione dell'autorità, ch'egli ha il dovere di serbare intatta.

*Dixi et servavi animam meam.*

PRESIDENTE. Il senatore Serena desidera parlare?

SERENA. Io non ho chiesto la parola; ma, poichè il Presidente è disposto a concedermela ringrazierò innanzi tutto il collega Scialoja di ciò che ha detto all'indirizzo della Commis-

sione che ho l'onore di presiedere, e poscia risponderò brevissimamente alla sua domanda: che cosa ha fatto la Commissione nei nove mesi della sua esistenza? L'onor. Scialoja sa che la Commissione, dopo tre o quattro mesi di assiduo lavoro, visto che non avrebbe potuto compiere il suo mandato senza avere maggiori poteri, li chiese al Governo del Re, da cui era stata nominata. Il Governo del Re, convinto che quei maggiori poteri potevano darsi soltanto dal Parlamento, presentò il disegno di legge che ora si discute, alla fine del passato mese. Se voi lo approverete, la Commissione che nel frattempo ha riunito tutto il materiale necessario per compiere il suo lavoro, potrà proseguire l'opera sua. Il suo parto, onor. Scialoja, sarà certamente laborioso, ma senza dubbio sarà agevolato dalla legge che vi si propone e che noi speriamo possa produrre i benefici effetti che tutti desideriamo.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. L'onor. Scialoja ha da pari suo trattato una tesi di diritto costituzionale. Ma dalla teoria alla pratica ci corre, onde queste teorie bisogna informarle, adattarle alle contingenze pratiche. Qui si tratta di un caso speciale.

Quando il decreto dell'8 marzo 1908 istituì la Commissione di inchiesta per il Ministero dell'istruzione pubblica, tra gli altri poteri conferì a questa Commissione una potestà disciplinare. Per ragione dell'ufficio al quale appartengo, io debbo verificare la legalità degli atti del Governo; fu esaminato uno dei primi atti disciplinari di questa Commissione, si trattava di colpire un alto impiegato e la Commissione fece uso di questa sua potestà. L'ufficio al quale io appartengo ha constatato che la Commissione era provvista completamente di questi poteri e l'atto da essa compiuto fu riconosciuto legale.

Più tardi, nel giugno, a distanza di pochi mesi, venne la legge sullo stato giuridico degli impiegati che mutò la condizione delle cose, e quindi i poteri disciplinari conferiti alla Commissione di inchiesta cessavano per effetto della nuova legge.

In che condizione si trovò allora la Commissione d'inchiesta? Si trattava di giudicare funzionari del Ministero anche di grado elevato,

e per la retta applicazione della legge sullo stato giuridico degli impiegati questo giudizio avrebbe dovuto esser deferito al Consiglio di amministrazione e disciplina il quale, secondo dispone la stessa legge, avrebbe dovuto essere composto da alcuni alti funzionari del Ministero stesso, cioè da alcuni dei funzionari stessi che dovevano essere giudicati, e all'occorrenza puniti su proposta di questa Commissione. Era ciò possibile? Non era una contraddizione in termini? La Commissione perciò si è trovata in questo bivio: o di non dar corso ai provvedimenti disciplinari, ovvero commettere l'enorme stravaganza di affidare agli stessi giudicabili il giudizio.

Ecco perchè si sentì il bisogno della legge che abbiamo dinanzi. Vi è contraddizione tra questa legge e quella sullo stato giuridico degli impiegati? No. Una legge ha più autorità che un decreto Reale; una legge può derogare ad un'altra legge.

Per costringere quindi in poche parole il mio dire, io credo che di fronte a condizioni così eccezionali quali quelle in cui si trova il personale della pubblica istruzione, la proposta d'una legge che conferisce alla Commissione d'inchiesta poteri disciplinari sia una necessità. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Penserini.

PENSERINI. Io debbo fare due semplici osservazioni all'onorevole Scialoja.

L'onorevole Scialoja si preoccupa del principio di libertà; egli lo ritiene offeso da questa legge, perchè con essa si crea un giudice speciale, derogando ai principii del diritto comune.

Io, che nutro amore ai principii di libertà alla pari del senatore Scialoja, non sento questo pericolo, non lo vedo. Non è infatti esatto che la legge conferisca alla Commissione d'inchiesta poteri di giudicare.

La verità è che il giudice è sempre lo stesso, cioè il Consiglio dei ministri. Tanto la Commissione d'inchiesta, quanto il Consiglio di disciplina e di amministrazione, fanno proposte e danno pareri, ma il giudice è il Consiglio dei ministri. Quindi non è esatto che si faccia una legge speciale per dare questo potere alla Commissione d'inchiesta, che è Commissione d'indole amministrativa.

Veramente, confesso che io avrei preferito

che fin dall'origine la Commissione fosse stata parlamentare; ma ora, ad ogni modo, dobbiamo accettare il fatto com'è.

Onor. Scialoja, se nella legge sopravvenuta alla nomina della Commissione d'inchiesta, poichè non trattasi di legge allora vigente, se, dice, in una legge sopravvenuta si fosse con disposizioni transitorie fatto e proposto quello che si propone di fare oggi, avrebbe ella difficoltà, avrebbe veduto offeso il principio di libertà? Fermamente non posso crederlo.

Ebbene, sostanzialmente, ora non si fa altro che riparare ad una omissione di disposizioni transitorie, non inserite nella legge sullo stato giuridico degli impiegati.

Questo volevo dire, e non mi estenderò a rammentare le condizioni, per le quali è sorta questa Commissione d'inchiesta, perchè sono a tutti note.

Non si trattava di un disordine ordinario, sia pure grave, ma trattavasi di una condizione di cose manifestatasi alla Minerva, ed è naturale che ci volessero mezzi straordinari per ripararvi, ed a questo certamente non bastava l'azione del solo ministro.

Quindi io credo che il progetto di legge debba essere approvato.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.* L'onor. Scialoja ha pronunziato un discorso invocando sentimenti liberali che onorano lui e la sua famiglia — e tutti alla nostra volta li abbiamo nel cuore e onoriamo nelle nostre case — contro questo disegno di legge che si propone di concedere certi poteri alla Commissione d'inchiesta per l'istruzione, richiesti da essa per condurre a termine la difficile opera sua.

L'onor. Scialoja non vede l'urgenza che egli disse, parmi, *terribile* di questo disegno di legge; ma mi permetto ricordargli che questa urgenza — non terribile, ma amministrativa — fu riconosciuta già dall'altro ramo del Parlamento e dall'Ufficio centrale del Senato e dal Senato stesso in questa seduta. Io poi ritengo urgentissimo finirla con certe questioni che da anni agitano (non da oggi) e affaticano la Minerva e ne turbano il funzionamento, mentre invece tanto vi cresce il lavoro, e vi è necessaria la pace.

Si tratta di liquidare dolorosi fatti del passato e responsabilità personali, venuti in luce davanti al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia. Il Senato invocò un'inchiesta nello scorso maggio, e fu fatta la Commissione con eminenti uomini del Parlamento, consiglieri di Stato, e magistrati di Cassazione.

Quando si discusse qui dei mali dell'Amministrazione della pubblica istruzione e dei rimedi, molti di questi mali erano stati, e radicalmente, già curati e tolte le cause. Infatti fin dal 1904 furono soppressi alcuni capitoli del bilancio (sussidi, assegni, ecc.) sui quali si erano verificati abusi e disordini noti. E si erano fatte le leggi per regolar le nomine dei professori. Io qui davanti al Senato, e alla Camera elettiva, posi in luce che il ministro non poteva da solo provvedere a tutti i rimedi col Consiglio d'amministrazione del Ministero e a tanti mali accaduti anni or sono, poichè questo Consiglio appunto era allora costituito dagli stessi capi impiegati, di cui taluno aveva avuto critiche qui davanti all'Alta Corte, o era stato o poteva esser chiamato a deporre davanti ad essa. Dovevan giudicar di sè?

Aggiunsi che si trattava anche di punire (o di esaminare) l'opera di impiegati che non hanno mai avuto legame col Ministero della pubblica istruzione, come abbiamo visto anche ultimamente, ma erano stati al Gabinetto, chiamati da altri Ministeri. E all'agricoltura, alle finanze, alle poste, hanno dovuto chiamare infatti i loro nuovi Consigli di disciplina, per provvedere alle punizioni di loro impiegati, dopo i fatti venuti in luce qui nel processo dello scorso inverno.

Dunque l'urgenza che il senatore Scialoja non vede, io la vedo; e sono lieto che di questa opinione sia il Parlamento.

La Commissione d'inchiesta non è piaciuta all'onor. senatore Scialoja, non è piaciuta nella nomina e nemmeno nel programma, perchè, egli dice, deve anche ispezionare la condizione dei vari servizi ed esaminare le eventuali responsabilità delle persone.

Ma, on. Scialoja, la prima ragione della Commissione fu questa, esaminare le responsabilità personali risultanti dal processo svolto davanti al Senato. Non era stata comunicata al Ministero, e non vi era, una copia ufficiale dei verbali delle udienze, perciò il ministro, io in-

somma, non potevo punire questi impiegati di mio arbitrio, e per sentito dire, e il mio Consiglio di disciplina non poteva essere convocato, perchè composto da taluno soggetto eventualmente a censura, ed era quindi necessario provvedere con una Commissione speciale.

Parve al Governo — l'onorevole Scialoja manda i suoi strali specialmente al ministro della pubblica istruzione — parve al Governo, e non solo a me, necessaria una speciale Commissione d'inchiesta, composta di uomini altamente autorevoli, e tali li ha riconosciuti lo stesso senatore Scialoja, i quali accettarono subito e tutti, e ai quali io ripeto oggi qui il più vivo ringraziamento per l'opera difficile, volenterosamente da essi assunta e condotta innanzi. Sono senatori, deputati, consiglieri di Stato e magistrati di Cassazione. Il senatore Scialoja dice che il primo elemento di disordine nel Ministero è costituito da questa Commissione d'inchiesta. Ma il primo elemento di disordine è il male del passato, gli errori, gli abusi commessi. Vi sono esempi di altre Commissioni d'inchiesta, che non hanno portato disordini nei Ministeri. Io ho visto anzi parecchi disegni di utili riforme e di leggi, proposti in seguito all'azione di queste Commissioni, e approvati dal Parlamento, che hanno già dato ottimi risultati. Il ministro della marina ne fa prova. Non dunque elemento di disordine: ma speciale cooperazione.

L'onorevole Scialoja ha lamentato l'indugio dell'opera di questa Commissione d'inchiesta. Risponderà altri, se crede. La Commissione d'inchiesta nacque nel febbraio, esaminò le responsabilità personali, chiese molti documenti e atti al Ministero, ma si trovò fermata nei suoi lavori per la pubblicazione della legge sullo stato giuridico degli impiegati del giugno 1908.

Il senatore Scialoja disse che la prima punizione proposta sotto il regime della vecchia legge poté subito applicarsi, le altre, dopo pubblicata la nuova legge, no; ma il senatore Paternostro ha osservato subito che anche quella prima punizione dovette esser riveduta dal punto di vista del diritto positivo delle nostre leggi amministrative. Si trattava di dar preciso valore alla parola remozione dall'impiego; e fu fatto d'accordo.

Uscita la nuova legge, il Consiglio dei ministri riconobbe che, per le funzioni degli impiegati, bisognava sempre sentire il *Consiglio di*

*disciplina* (l'ho spiegato nella relazione) e allora la Commissione d'inchiesta domandò i poteri per far applicare le proposte da essa fatte al ministro, senza passare per il tramite del Consiglio di disciplina, ove potevano fors'anco trovarsi funzionari da sottoporre a esame, o da chiamare. Questa domanda del 6 agosto 1908 fu dal Governo riconosciuta opportuna. Si rispose quindi che con un disegno di legge si sarebbero ad essa accordati i poteri del Consiglio di disciplina, ma con le garanzie poste dalla legge per tutela degli impiegati. Intanto il Consiglio di disciplina riprese in esame i casi giudicati dalla Commissione (che desiderò non ritornarvi sopra) e confermò, dopo altre indagini ed esami, e con tutte le procedure di legge, le pene proposte. Non ci fu dissidio. E le pene furono applicate subito. E ora si chiedono i mezzi per pensionare i licenziati. Ciò non vuol dire costituire un diritto speciale, uscire dal diritto comune, creare tribunali speciali e provocare il disordine al quale ha accennato il senatore Scialoja, che troppo disordine oggi vede. La Commissione d'inchiesta farà le sue proposte con le norme della legge, ed il ministro, secondo dice la nuova legge, le accoglierà, o no, sotto la sua responsabilità. Non ha scemata il ministro la sua responsabilità, nè il suo diritto, nè il suo dovere.

Il senatore Scialoja dice che al ministro tocca fare questo o quest'altro, prendere questa o quella iniziativa.

E dice che il ministro si è paralizzato per fatto proprio. No, onor. Scialoja, non è così: anche il provvedimento di licenziare impiegati, che non credevo adatti al servizio, e senza che su di essi gravassero responsabilità, ma per sola deficienza di forze, impiegati insomma non più adatti al servizio, è di mia iniziativa: presentai un disegno di legge, e fu approvato dalla Camera, ma qui in Senato trovò qualche difficoltà, parendo che non fosse opportuno. L'Ufficio non riferì su quella legge, che dava potere al ministro di liberare un po' l'Amministrazione da elementi non adattati al servizio.

Venne poi la legge presentata dal Presidente del Consiglio, riguardante gli organici di tutti i Ministeri, ed io potei costituire le direzioni generali del Ministero. Anche queste io avevo da mesi chieste con un'altra legge speciale di mia iniziativa. Veda, onorevole Scia-

loja, che il ministro fa da sè, e prevede e provvede.

E ora ritorna il provvedimento speciale che già si presentò (1907) al Senato, per poter mettere in pensione le persone non adatte all'ufficio. Questo provvedimento è una necessità e sono grato all'onor. Scialoja che l'abbia riconosciuta tale. Di tre cose ora chieste, almeno una va bene.

Il senatore Scialoja crede che la Commissione d'inchiesta non faccia nulla, e debba paralizzare completamente l'opera del ministro. Io credo che la Commissione faccia, e studi, atti e inchieste del passato per conoscere i mali, ma credo pure di aver dato esempio nei nove mesi, dacchè esiste la Commissione, di esercitare liberamente le mie funzioni e di aver proceduto e di procedere all'opera di riordinamento del Ministero con mie iniziative, con molte proposte di legge e con riforme nei vari rami dell'Amministrazione, le quali hanno portato norme precise e freni al ministro, nei casi in cui il ministro poteva andar fuori dalle buone consuetudini che vigono nelle altre Amministrazioni bene ordinate. Ciò è non far un disordine, ma entrar nell'ordine.

Infatti per i convitti, la ginnastica, le biblioteche (sono migliaia di posti) e per tutta l'Amministrazione delle belle arti ecc. ho ordinato i servizi e messo l'obbligo del concorso; e ho impedito tutte le ammissioni straordinarie, abusive, irregolari, di persone non sempre degne, che hanno portato danno e scredito all'Amministrazione. E ho licenziato e punito, senza esitare.

Quanto all'andamento dei servizi anche ultimamente, nella discussione del bilancio, qui, io ebbi a parlarne e credo di aver dimostrato come siano migliorati i servizi, come non vi sono eccedenze di spese, nè disordini, nè guai come per il passato...

SCIALOJA. Dimostra così l'inutilità della Commissione, quando il ministro fa il suo dovere.

RAVA, ministro della pubblica istruzione. Il ministro fa il suo dovere, sì, e tanto più lo potrà fare, quando è confortato dalla Commissione d'inchiesta, che specialmente si occupa di cose del personale, specie del passato, venute in luce col processo. Egli, se avrà bisogno di chiedere un parere, denunziare un male, ecc., sarà

fortunato di avere la deliberazione della Commissione, ma andrà diritto per la sua strada: perchè il ministro è responsabile dinanzi al Parlamento, dove può invocare l'approvazione dei suoi atti.

Tre bilanci ho discusso e li ho visti bene approvati.

Si persuada il senatore Scialoja, il quale ha seguito per due anni l'Amministrazione mia, come presidente del Consiglio della pubblica istruzione, che un grande sforzo è stato fatto per ricondurre l'ordine nei servizi, un forte, onesto lavoro compiuto. Questo è merito pure di miei predecessori, è sforzo e lavoro mio assiduo, faticoso, penoso.

Ogni giorno l'Amministrazione della Minerva è soprattutto sotto il sindacato fino eccessivo dell'opinione pubblica e della stampa, e non vedo che ci siano denunce di disordini perchè non ho avuto interpellanze nè qui nè alla Camera elettiva, che possano riguardare me o i miei ultimi predecessori per l'Amministrazione nostra. I fatti del processo sono del 1901-1902 e il processo si è fatto solo nel 1908. Sei anni di polemiche!

Il senatore Scialoja ha detto che le Commissioni d'inchiesta devono servire per i Ministeri coloniali. Confesso che io, ammiratore del suo spirito, non capisco questa frase.

Non credo che il Ministero dell'istruzione sia un Ministero coloniale, nè sono tali il Ministero della guerra e quello della marina, che ebbero l'inchiesta.

Io cerco di lavorare più che posso, mantenendo severa la disciplina negli impiegati e l'ordine nei servizi, che è mio dovere di far rispettare. Non ho fatto diminuzione del mio diritto, nè ciò chiede la Commissione. Ripeto al senatore Scialoja che molti provvedimenti sono stati da me presi senza rivolgermi alla Commissione d'inchiesta, poichè mano a mano che durante la mia amministrazione vedo sorgere od ho notizia di un disordine, provvedo immediatamente, da me. Ho licenziato degli impiegati e deferito altri all'autorità giudiziaria fin dai miei primi mesi, anche per fatti del passato venuti in luce.

La Commissione d'inchiesta non intralcia l'opera del ministro; ho riscontrato ciò anche nel Ministero della marina, dove il collega

mio potè svolgere sempre l'opera sua nobilissima.

Per fare il bene e mirare ad alto ideale, non c'è bisogno di contrasti; le due forze si uniscono per raggiungere più rapidamente la mèta.

Dichiaro al senatore Scialoja che sento intiera la responsabilità della mia amministrazione e che procuro di condurla bene, ma non credo di potere tutto riparare, e vedere, specie per il passato e per tutti gli Istituti locali; non credo che tutto sia riparato e che per tutto il lavoro necessario si sia provveduto. Per farlo cercherò mano a mano di chiederne, ed è necessario, anche i mezzi. Sono lieto di aver l'opera della Commissione d'inchiesta, e con questo disegno di legge di poter rispondere ad un voto fatto al Governo dalla Commissione stessa, per ottenere quei più ampi poteri che sono necessari, perchè possa compiere l'opera che deve esser benefica al Ministero.

Non è una diminuzione dell'autorità del ministro, è una collaborazione che viene al ministro, specialmente per gli eterni lamenti, e per il lungo strascico del passato. Guai se un ministro dovesse tutto dedicarsi all'esame di dati, di fatti, di inchieste, di denunce relativamente ad anni lontani, mentre ha tanto da guardare innanzi a sè ed ha tanto lavoro da produrre per migliorare l'amministrazione. Spero quindi che il Senato darà il suo voto favorevole al disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Alla Commissione d'inchiesta istituita col Regio decreto 8 marzo 1908, n. 97, sono conferiti, per l'adempimento del suo mandato, i poteri dell'autorità giudiziaria in materia civile per quanto riguarda la escussione dei testimoni.

(Approvato).

#### Art. 2.

Osservate le forme e le guarentigie stabilite dalla legge 25 giugno 1908, n. 290, le proposte della Commissione terranno luogo del parere

del Consiglio d'amministrazione e di disciplina, nei casi indicati negli articoli 16 e 20 della legge stessa.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il limite massimo dell'annualità assegnata al Ministero della pubblica istruzione per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909 per i collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in lire 12,000 coll'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213, agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è aumentato di lire 30,000 portandolo così a lire 42,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino » (N. 965).**

PRESIDENTE. In omaggio alla deliberazione presa dal Senato, discuteremo il disegno di legge: « Spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino ».

Prego l'onor. Biscaretti di riferire sul disegno di legge.

BISCARETTI, *relatore*. Signori senatori. La Camera vitalizia, sempre degna interprete del sentimento nazionale, e custode gelosa dei ricordi che sono la gloria del Paese non può che far propria l'attestazione con la quale il Parlamento partecipa alle spontanee iniziative del popolo, nel commemorare la gloriosa data che fu il coronamento dell'unificazione italiana, e con il provvedimento che motiva il presente disegno ha un così alto significato, da dispensare il relatore di estendersi a lungo, nè di raccomandarlo al voto favorevole del Senato.

Dobbiamo essere grati al Governo che senti il dovere di associarsi all'iniziativa providamente promossa dalle due città unite in un solo pensiero di ricordare una data memorabile e cara a tutti i cuori degli Italiani.

Il Governo propone alla sanzione del Senato quattro ordini di provvedimenti che renderanno

possibili il conseguimento dei progetti e programmi dei due Comitati.

1° Accordare ai due Comitati in parti eguali la somma complessiva di 3,000,000 da ripartirsi fra i tre esercizi 1909-910, 1910-911 e 1911-912.

2° L'autorizzazione di una lotteria nazionale con esenzione da tasse per un numero di biglietti non eccedenti i quattro milioni a favore, in parti eguali, dei due Comitati esecutivi di Roma e Torino.

3° La concessione di eccezionali agevolanze di trasporti ferroviari con ribassi speciali sui biglietti e con una tessera a pagamento il di cui importo sarà diviso in parti eguali per i due Comitati di Roma e Torino.

L'Ufficio centrale prese atto con entusiasmo delle proposte del Governo, ispirate dall'alto concetto della partecipazione alla festa della Nazione e si è astenuto da qualunque discussione che potesse nuocere a quel carattere di spontaneità e solennità di forma, solo esprime il desiderio che i francobolli e cartolina emessi quale ricordo commemorativo dal Ministero delle poste e telegrafi abbiano una impronta veramente artistica degna del Paese che fu per tanti anni primo nell'Arte.

Signori senatori. Il relatore non crede d'illustrare maggiormente, nè raccomandare questo progetto di legge al vostro favorevole voto, perchè esso racchiude in sé un alto ideale e ricorda la data solenne della redenzione dell'Italia. (*Approvazioni. — Applausi*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 968).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Ho domandato la parola, per appoggiare vivamente la legge e per associarmi alle nobili parole del senatore Biscaretti. Nello stesso tempo io mi permetto di raccomandare al Presidente del Consiglio, una istanza che deve essergli pervenuta or sono pochi giorni dalla città di Firenze, che, avvicinandosi il solenne Cinquantenario, memore di essere stata per parecchio tempo la cosiddetta *tappa*, verso la eterna Roma, chiede aiuto al Governo per partecipare alle feste patriottiche indette per

il 1911 a Torino d'onde si partì, a Roma ove arrivammo per rimanere.

Faccio la raccomandazione più viva al Presidente del Consiglio che ascolti anche la voce di Firenze, che, per bocca mia, parlante anche a nome del collega senatore Lamberti, ha fatto ai senatori del Regno un appello che non poteva rimanere inascoltato. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il disegno di legge che è innanzi al Senato non poteva parlare che di Torino e di Roma, per non diminuire in alcuna forma la solennità dei progettati festeggiamenti che dovranno ricordare come l'Italia abbia pensato alla capitale, a Roma, in un tempo in cui ben pochi avevano fiducia che questo fine potesse essere così rapidamente raggiunto. (*Approvazioni generali. — Applausi*).

Abbiamo quindi ritenuto che la legge dovesse unicamente parlare di Torino, dove era stata proclamata la capitale d'Italia, e di Roma, dove l'Italia aveva trovato la sua sede definitiva.

Ciò non toglie però che tutta l'Italia ricordi i patriottici meriti della città di Firenze; che tutti ricordino come nel tempo in cui la capitale fu a Firenze, si maturarono quegli avvenimenti e quei destini che ci hanno portato alla nostra capitale definitiva. E siccome la città di Firenze si propone anch'essa, in porzioni molto più modeste, in modo da non creare alcuna concorrenza alle due città Torino e Roma, di fare festeggiamenti che ricordino la parte da essa presa nella definitiva soluzione della questione romana, così il Governo assicura quella patriottica città che per parte sua non mancherà di aiutare la sua impresa, la quale certamente non potrà avere che uno splendido risultato, perchè non è possibile che le larghe schiere di stranieri che scenderanno in Italia, non si rechino anche a visitare la culla della letteratura d'Italia. (*Applausi vivissimi*).

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Io credo che saremo tutti concordi nel dare il voto a questo progetto di legge, e conchiudo con un augurio, che cioè l'opera del

Governo abbia a far sì che per il 1911 sia compiuto il monumento al Padre della Patria. (*Applausi unanimi*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la spesa straordinaria di lire 3,000,000 a titolo di concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative della proclamazione del Regno d' Italia, da tenersi in Roma e in Torino nell'anno 1911.

Della indicata somma di lire 3,000,000 sono assegnate lire 1,500,000 al Comitato esecutivo per le feste in Roma e lire 1,500,000 al Comitato esecutivo per le feste in Torino.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa straordinaria di lire 3,000,000 autorizzata con l'articolo 1 verrà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari dal 1908-909, 1910-911 e 1911-912, in ragione di lire 500,000 annue a ciascuno dei due Comitati esecutivi predetti.

(Approvato).

Art. 3.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a concedere, con esenzione da tasse, una lotteria nazionale per un numero di biglietti non eccedente i quattro milioni a favore, in parti uguali, dei due Comitati esecutivi di Roma e Torino.

Il programma di esecuzione della lotteria verrà approvato con lo stesso decreto Reale che ne autorizzerà la concessione.

(Approvato).

Art. 4.

Durante il periodo delle feste commemorative, e cioè dal 1° marzo a tutto ottobre 1911, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sarà autorizzata a rilasciare unitamente ai biglietti di viaggio a prezzo ridotto che saranno istituiti per la circostanza, delle speciali tessere a pagamento, il cui ammontare sarà devoluto in parti uguali ai Comitati organizzatori delle feste medesime.

Nel periodo stesso sarà sospesa l'applicazione della concessione speciale 1<sup>a</sup>, approvata con la legge 29 dicembre 1901, n. 562, per i Congressi, i Concorsi e le Esposizioni che si tenessero in Roma, Torino, e località vicine, entro un raggio di cinquanta chilometri.

(Approvato).

Art. 5.

I Comitati di Roma e di Torino per le feste del 1911 sono autorizzati ad emettere, a scopo commemorativo, francobolli da centesimi 2, 5, 10 e 15 e cartoline per l'interno del Regno nella quantità e colle norme e le garanzie da fissarsi mediante decreto Reale sulla proposta dei ministri del tesoro e delle poste e telegrafi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Saluto ed augurii al Presidente.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Onorevoli colleghi, permettemi di rivolgere poche, ma sincere e cordiali, parole di saluto e di augurio alla persona così simpatica del nostro Presidente. (*Applausi vivissimi*).

Voglio estendere ancora questi augurii, e cioè che anche a noi sia dato il piacere di essere per parecchi anni guidati nei nostri lavori dal nostro illustre Presidente. (*Applausi unanimi e prolungati*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa pienamente alle parole di augurio rivolte all'illustre Presidente, e gli porge sinceri ringraziamenti per il modo con cui ha diretto i lavori del Senato.

E ringraziamenti rivolge pure il Governo ai membri dell'Assemblea, perchè il lavoro in questi ultimi giorni, lo riconosco, forse un po' per colpa del Governo, è stato affrettato, ma è stato compiuto in modo così degno che non può che giovare grandemente al bene del nostro paese. (*Applausi*).

**PRESIDENTE** (*si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*). Sono gratissimo di queste nuove dimostrazioni di affetto e ringrazio con tutta la effusione dell'animo i colleghi; ringrazio il Presidente del Consiglio e tutti del Governo che sono verso me così graziosi.

Rendo il contraccambio fervidissimo degli augurii: felicità nelle prossime vacanze; prosperità nel principio e nel seguito del nuovo anno.

Per me l'augurio, il voto più gradito, e che faccio a me stesso, è di conservare le forze per adempiere al mio dovere e meritare sempre maggiormente la fiducia vostra, il vostro affetto. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

**TAVERNA, segretario,** fa l'appello nominale.

#### Presentazione di una relazione.

**LUCCHINI LUIGI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUCCHINI LUIGI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sull'insegnamento e sugli insegnanti di educazione fisica ».

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Luigi Lucchini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la seconda votazione e prego i signori senatori, segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge.

Alienazione di beni demaniali posseduti dalla R. marina a Spezia:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Provvedimenti per l'arma dei Reali carabinieri:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

Ruolo organico del personale delle biblioteche:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa di lire 216,402.59 occorrente per corrispondere all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma le maggiori somme occorrenti pel riscaldamento e la ventilazione delle cliniche universitarie al Policlinico « Umberto I » durante gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

Distacco dal comune di Copparo di alcune frazioni e costituzione dei cinque comuni autonomi di Copparo. Ro, Berra, Formignana e Le Venezie:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	20

(Il Senato approva).

Costituzione in comune della frazione di Asigliano, parte del comune di Orgiano, in provincia di Vicenza:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	20

(Il Senato approva).

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e approvazione di accordi fra il Tesoro e la Banca d'Italia:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 43,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43 « Spese per la Camera dei deputati » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva).

Riordinamento della contabilità delle Casse postali di risparmio:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva).

Trasformazione del prestito a premi concesso con legge 28 luglio 1902, n. 329, in una lotteria o tombola telegrafica nazionale a fa-

vore dell'Opera pia pei fanciulli abbandonati, sotto il titolo di « Protettorato di S. Giuseppe in Roma », e dell'Opera pia presso l'Associazione italiana della stampa residente in Roma, in rappresentanza della Federazione nazionale fra le Associazioni giornalistiche italiane:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	11

(Il Senato approva).

Convenzione per la costruzione di un nuovo Ospedale clinico e di nuovi Istituti scientifici a servizio della R. Università di Pavia:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Modificazioni all'art. 90 del testo unico delle leggi sulla leva marittima:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Modificazioni agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regno esercito approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva).

Provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Provvedimenti a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1908

Maggiore spesa per l'impianto del laboratorio chimico per le sostanze esplosive e il suo arredamento:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

Stanziamento di un fondo straordinario di lire 500,000 per restauri ai monumenti veneziani:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva).

Unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Tombola telegrafica a beneficio dell'ospedale di Cotrone:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	59
Contrari . . . . .	16

(Il Senato approva).

Sulla Commissione d'inchiesta istituita col Regio decreto 8 marzo 1908, n. 97, e sull'aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni assegnate al Ministero della pubblica istruzione con l'articolo 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213:

Senatori votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	56
Contrari . . . . .	17

(Il Senato approva).

Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

Avverto che il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 19.30).

Licenziato per la stampa il 28 dicembre 1908 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.